# Dott. ALFREDO AQUARO NOTAIO

20121 MILANO - Foro Buonaparte, 57 Tel. (02) 86.92.122 / 3 / 4 / 5

Repertorio n. 88508

Raccolta n. 19701

Convenzione ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della legge 22.10.1971 n.865 fra il Comune di S.Donato
Milanese, il C.I.M.E.P. e la Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. per la concessione e regolamentazione del diritto di superficie su un'area inclusa nel vigente Piano di Zona consortile per l'edilizia economica e popolare in territorio del Comune
di S.Donato Milanese, lotto 2 SD 15.

Repubblica italiana

L'anno millenovecentonovantatre il giorno dieci del mese di settembre

10 settembre 1993

In Milano, via Pirelli n. 30.

Avanti a me Dott. ALFREDO AQUARO Notaio in Milano iscritto presso questo Collegio Notarile sono presenti i signori:

1) CAZZANIGA FRANCO nato a Settimo Milanese il 16 novembre 1945 domiciliato per la carica in Milano, via Pirelli n. 30, impiegato;

il quale interviene nella sua qualità di Presidente del "Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Economica e Popolare", in prosieguo chiamato C.I.M.E.P., in esecuzione della deliberazione n.410 del 14 aprile 1993 (C.R.C. n.4215 in data 13 maggio

A E G I S T R A T O

a M I L A N O

1 20. 9. 93

dl n. 1098///
Alti Publica

esalte L 451.000


di cui per INVIM



1993) e n.784 del 23 giugno 1993 (C.R.C. n.6690 in data 20 luglio 1993) allegate in copia al presente atto sotto la lettera A); 2) ANSELMI ANDREA nato a Milano l'11 dicembre 1958, domiciliato per la carica presso il Comune, libero professionista, il quale interviene nella sua qualità di Assessore Hel "COMUNE DI S. DONATO MILANESE" in esecuzione Hella deliberazione n.ro 867 assunta dalla Giunta Comunale 💮 in data 26 luglio 1993 e come da delega del Sindaco in data 8 luglio 1992, allegate in copia al presente atto sotto la lettera B); B) ROMAGNOLI ROBERTO nato a Milano il 15 1949, libero professionista, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nella qualità di Presidente della "COOPERATIVA EDIFICA-TRICE POASCO s.r.l." con sede in Milano, via della Signora n. 3, iscritta alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Milano аi nn.150323/3708/23 k.f.03274480155, in prosieguo denominata 'Cooperativa', giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 luglio 1993, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto Na lettera C). Petti comparenti, della cui identità personale

Notaio sono certo e che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni premettono:

- a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;
- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'edilizia Economica Popolare ex lege 18.4.1962 n.167 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con delibera della Giunta Regionale Lombardia in data 16.4.91 n.V/7889;
- c) che con deliberazione in data 28 novembre 1990 n.1578, così come modificata con deliberazioni in data 17 luglio 1991 n.1022 e in data 28 settembre 1992 n.1421, l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per l'applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n.865, a completa revisione di quello già approvato con deliberazione n.27 in data 30.3.1973 e successive modifiche ed integrazioni, determinando, tra l'altro, i criteri di cui al 14° comma dell'art. 35 della citata legge 865/71;
- d) che con deliberazione in data 11.3.1992 n.528
  l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il quarto programma pluriennale ex art. 38 della legge 865/71,



```
come modificato dall'art. 1 della
27.6.1974 n.247;
e) che con deliberazione n.1003 in data 21
1989 il C.I.M.E.P. ha approvato il Progetto Esecu-
tivo ex art. 4 Norme Tecniche di Attuazione del
P.E.E.P. consortile per il lotto 2 SD 15;
f) che con deliberazione n. 1474 in data 13 novem-
pre 1991 il C.I.M.E.P. ha individuato, su conforme
parere del Comune di San Donato Milanese, la Coope-
 rativa quale futuro utente in diritto di superfi-
pie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971
h.865, di aree residenziali a parte del lotto 2
 15 per la realizzazione di un edificio di edilizia
 economica e popolare della volumetria massima
 hc. 14.000;
 g) che, per l'attuazione del predetto Piano di
 ha, il C.I.M.E.P. ha in corso di acquisizione,
 Hiante esproprio, aree a parte del lotto 2 SD 15 in
 esse compresa quella da concedersi in diritto
 superficie alla Cooperativa;
 ի) che la Giunta Comunale del Comune di San Donato
 Milanese con deliberazione in data 23 giugno
 h.813 ha approvato, in linea tecnica, i progetti
  pelle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
  Hel lotto 2 SD 15 per gli importi, rispettivamente,
```

di L.997.740.621 pari a L.23.756 al mc. edificabile e di L.599.430.208 pari a L.14.272 al mc. edificabile;

i) che la Cooperativa è beneficiaria di un mutuo a-gevolato ex L.67/88 - biennio 88/89 dell'importo di L.700.000.000.

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo Presidente, il quale agisce in esecuzione delle deliberazioni sopracitate


#### CONCEDE

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, alla Cooperativa, ai sensi dell'art. 35 - 7 ° comma - della legge 22.10.1971 n.865 il diritto di superficie sull'area residenziale di mq. 6.350 circa e mq. 6.318 catastali, a parte del lotto 2 SD 15 indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera D).

Tale area in forza del tipo di frazionamento n.45994 approvato dall'U.T.E. di Milano in data 14 dicembre 1992, che in copia conforme è allegata all'atto a rogito Notaio M.Marchetti del17/2/93 rep.n.40943, è individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio n. 25 mappale 71 (ex 21/d) di Ha. 00.63.18;

Coerenze: da nord in senso orario:



mapp. 21, cavo Annoni, mapp. 72, 73, cavo Annoni mapp. 70. Il diritto di superficie di cui sopra viene costituito con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del CIMEP e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima. Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti hecessari alla esecuzione delle opere previste progetti approvati dal Comune. Ai sensi della legge 28.2.1985 n. 47 il Sindaco del Comune di San Donato Milanese ha rilasciato il certificato di destinazione urbanistica che si allega al presente atto sotto la lettera "E", dichiarando fil cedente che dalla data del rilascio nessuna variazione è intervenuta negli strumenti urbanistici. La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:

#### ART, 1

La durata della concessione viene fissata in anni 90 (novanta) a partire dalla data di stipulazione del presente atto.

Alla scadenza, la concessione potrà essere rinnovata per un periodo non superiore a quello sopra indicato di 90 anni.

In tal caso, il corrispettivo sarà determinato in base alle norme di legge allora vigenti.

#### ART. 2 '


Sull'area concessa in diritto di superficie e nel suo sottosuolo la Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate n.1 edificio di abitazione di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 14.000, i cui alloggi saranno assegnati in proprietà esclusivamente ai soci della medesima.

### ART. 3

L'edificio realizzando a cura e spese della Cooperativa, e le sue eventuali pertinenze vengono fin d'ora riconosciute di esclusiva proprietà della Cooperativa e suoi aventi causa per tutta la durata della concessione.

Alla scadenza della concessione, fatta salva l'ipotesi di rinnovo di cui al precedente art. 1, gli
immobili e le loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del
suolo, senza indennità alcuna.

Il concessionario e i suoi aventi causa si obbligano a conservare in buona condizione gli immobili



realizzati, per tutta la durata della concessione, con i necessari interventi di manutenzione ordina-ria e straordinariá.

## ART. 4

Il corrispettivo per la concessione in diritto superficie dell'area di cui all'allegato "D" è stato convenuto dalle parti in L.409.710.000 (lire huattrocentonovemilionisettecentodiecimila) corrispondenti al costo medio presunto di esproprio (L.35.000 al mq.) dell'area residenziale concessa honchè delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq.38,262 ogni 100 mc. edificabili) per complessivi mg.11.706. a somma di L.409.710.000 è stata versata dalla Copperativa al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del ntervenuto suo legale rappresentante rilascia pia quietanza (vedi quietanza rilasciata dal Tesoriere Consortile in data 31 agosto 1993 n.787). La suddetta somma di L.409.710.000 dovrà essere conguagliata dalla Cooperativa e/o suoi aventi cauba, in via fra loro solidale, qualora il costo di esproprio e/o acquisizione risultasse superiore a quello indicato, oppure dal C.I.M.E.P. qualora tale costo risultasse inferiore.

Il conguaglio, provvisorio o definitivo, verrà effettuato, ad iniziativa del C.I.M.E.P., sulla base sia della definitiva liquidazione delle indennità di esproprio calcolate secondo la normativa vigente, sia delle determinazioni consensuali di tali indennizzi pattuiti con i proprietari espropriati ed espropriandi nonchè degli acquisti effettuati in pendenza di esproprio.

Il concessionario, per sè e suoi aventi causa, si obbliga a versare la somma richiesta dal C.I.M.E.P. e come sopra determinata a titolo di conguaglio - provvisorio o definitivo - entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

A garanzia della esatta e piena esecuzione di tale obbligazione, la Cooperativa, per sè e suoi aventi causa, ha prestato a favore del C.I.M.E.P., con nota in data 2 settembre 1993, prot. Cimep n.11369 in data 6/9/1993 fidejussione assicurativa per l'importo di L.409.710.000.

FURSUSHONE

CHEP X DIEC

Qualora la Cooperativa e suoi aventi causa non effettuassero il pagamento del conguaglio - provvisorio o definitivo - richiesto dal C.I.M.E.P., nei
tempi sopra indicati, il C.I.M.E.P., fatta salva ogni altra determinazione in merito all'applicazione
delle sanzioni di cui al successivo art. 11, potrà

disporre nel modo più ampio della suddetta fidejussione fino alla concorrenza del conguaglio richiesto.

La suddetta fidejussione è valida fino al 31 maggio 1994 e sarà rinnovata automaticamente di anno in anno fino a quando non ne venga autorizzato lo svincolo da parte del C.I.M.E.P. ed è esigibile a semplice richiesta scritta del Consorzio medesimo. Il concessionario si obbliga ad inserire in tutti gli atti di assegnazione delle singole unità immobiliari le clausole sopra indicate relative all'obbligo ed alle modalità di determinazione e pagamento del conguaglio, con l'impegno di comunicare al C.I.M.E.P. l'avvenuto inserimento di tali clausole nei singoli atti.

La mancata osservanza da parte del concessionario e suoi aventi causa degli obblighi di cui al precedente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11 nei confronti del concessionario o dei suoi aventi causa.

#### ART. 5

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cooperativa deve versare al Comune di S. Donato Milanese le seguenti somme:

a) L.332.584.000 corrispondenti a L.23.756 al mc. edificabile per le opere primarie, salvo conguaglio sulla base delle spese effettive che saranno sosta nute dal Comune di San Donato Milanese;

b) L.199.808.000 corrispondenti a L.14.272 al mc. edificabile per le opere secondarie, salvo congua-glio sulla base delle spese effettive che saranno sostenute dal Comune di San Donato Milanese.

Il versamento di tali somme avverrà come segue:

L.133.098.000 al rilascio della concessione edili
zia da parte del Comune di San Donato Milanese;


L.133.098.000 entro 6 mesi da tale data;

L.133.098.000 entro 12 mesi da tale data;

L.133.098.000 entro 18 mesi da tale data.

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.

A garanzia del regolare pagamento delle somme rateizzate la Cooperativa è tenuta a prestare a favore del Comune di S. Donato Milanese, al momento del rilascio della concessione edilizia, fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello delle somme rateizzate, valida per tutto il periodo della rateizzazione.

Qualora a scomputo totale o parziale delle quote di oneri di urbanizzazione dovuti, vengono realizzate 

FILE PANOLE OFFICE

da parte della Cooperativa opere con destinazione a servizi od uso diverso dalle opere di urbanizzazione stesse, da cedersi in tutto o in parte al Comune, su dette opere dovrà naturalmente essere corrisposto il contributo di cui all'art. 10 della L. 10/77 secondo le modalità di legge.

#### ART. 6

La Cooperativa nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese si impegna:

- a) a ricevere la consegna dell'area concessa in diritto di superficie non appena gliene verrà data
  comunicazione dal C.I.M.E.P. e comunque non oltre
  30 giorni da tale comunicazione;
- b) a realizzare sull'area concessa in diritto di superficie in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona consortile, del Progetto esecutivo ex art. 4 N.T.A. del Piano di Zona medesimo nonchè del Regolamento Edilizio del Comune di San Donato Milanese n.1 edificio di abitazione di volume di mc. 14.000 avente le caratteristiche tipologiche e costruttive indicate nella planimetria e nella descrizione sintetica allegate al presente atto sotto le lettere F) e G).


Prima del rilascio della concessione edilizia il Comune ha facoltà di chiedere alla Cooperativa la presentazione di una descrizione analitica delle caratteristiche degli edifici realizzandi;

- c) ad iniziare la costruzione dell'edificio residenziale entro il periodo di validità della concessione edilizia che sarà rilasciata dal Comune di San Donato Milanese;
- d) ad ultimare la costruzione dell'edificio residenziali entro 24 mesi dalla data dell'inizio dei lavori.

I lavori si intendono iniziati ed ultimati alla data dei relativi verbali da redigersi da parte della
Cooperativa con l'intervento di un rappresentante
del Comune di San Donato Milanese; tali verbali dovranno essere inviati al Comune medesimo ed al
C.I.M.E.P. a cura della Cooperativa stessa.

Il termine di inizio e di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati dal Comune di San Donato Milanese, a richiesta della Cooperativa per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Spetta al Comune di San Donato Milanese di fare eseguire in qualsiasi momento ispezioni o visite di
controllo, al fine di accertare la rispondenza dei
lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune, nonchè di verificare la



corrispondenza delle caratteristiche costruttive indicate nella descrizione sintetica allegata al presente atto sotto la lettera "G" e/o in quella analitica che fosse stata richiesta dal Comune medesimo prima del rilascio della concessione edilizia, con quelle effettivamente realizzate.

LEILBALE UTMOTONE LANDIN DA BARTE VOLLUTE TIENZO COM.

Al termine dei lavori, dopo effettuate le verifiche di cui al presente articolo, il Comune di San Donato Milanese, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati durante il corso dei lavori, provvederà a rilasciare attestato da cui risulti la rispondenza dell'edificio realizzato con il progetto originario, o con le sue varianti debitamente approvate, nonchè con le caratteristiche costruttive pattuite.

#### ART. 7

Cooperativa si obbliga nei confronti de1 C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese assegnare ai propri soci, aventi i requisiti di cui al successivo art. 10, gli alloggi, le autorimesse e i posti auto coperti, realizzandi sull'area cessa in diritto di superficie a prezzi non riori a quelli indicati nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato a l sente atto sotto la lettera "H".

seguenti

I prezzi sopra indicati non comprendono i


# oneri:

- a) eventuali spese aggiuntive per palificazioni o fondazioni speciali;
- b) spese di frazionamento e accatastamento degli immobili realizzandi;
- c) contributi di allacciamento agli Enti;
- d) spese notarili per l'assegnazione degli immobili realizzati.

Sin d'ora, fra le parti, si conviene che il costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti sopra allegato potrà essere aggiornato con le percentuali di incremento pari alle variazioni dell'indice generale ISTAT dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale per i mesi intercorrenti da Marzo 1992 a quello precedente l'inizio dei lavori, avendo come base iniziale l'indice del mese di Febbraio 1992.

I suddetti prezzi di assegnazione potranno, inoltre, essere aggiornati per effetto della revisione
prezzi del costo di costruzione, come indicato al
successivo art. 8.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti costruibili, le loro caratteristiche tipologiche, un circostan-



ziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo dell'edificio e dei finanziamenti.

Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di San Donato Milanese, i quali si riservano di verificare il costo finale degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti a costruzione ultimata: a tal fine il concessionario si obbliga a presentare al Comune di San Donato Milanese ed al C.I.M.E.P. il quadro economico finale prima della consegna degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti agli assegnatari.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11.

Qualsiasi modifica dei prezzi di assegnazione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal

Le autorimesse e i posti auto coperti nel rapporto di uno per alloggio, costituiscono pertinenze degli alloggi cui sono riferiti e non possono essere assegnati dalla Cooperativa separatamente dagli alloggi stessi.

C.I.M.E.P. che dal Comune di San Donato Milanese.

Tale vincolo permane anche in caso di successive cessioni da parte dei singoli soci assegnatari.

Le autorimesse ed i posti auto coperti eccedenti quelli di pertinenza dei singoli alloggi costituiscono invece pertinenze dell'edificio in cui si 
trovano nel senso che devono essere assegnati esclusivamente a soci assegnatari degli alloggi ivi 
realizzandi, ma possono, poi essere ceduti separatamente dagli alloggi stessi cui sono riferiti.

In nessun caso possono però essere assegnati allo 
stesso nucleo familiare, al momento della prima assegnazione, nè, successivamente, possono essere acquisiti dal medesimo nucleo familiare più di n. 2 
(due) autorimesse o posti auto coperti oltre a 
quello di pertinenza dell'alloggio di riferimento.

#### ART. 8

Ai fini della revisione del prezzo di assegnazione degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti sarà riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti di cui al precedente art. 7, aumentato di quanto derivante dall'aggiornamento di cui all'articolo medesimo.

Tale quota revisionabile dei prezzi di assegnazione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dalla data di inizio alla fine dei lavori qualora gli stessi venissero ultimati entro il 18° mese na-

turale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora i lavori venissero ultimati dopo il suddetto termine, la revisione prezzi sarà riconosciuta
esclusivamente per il periodo intercorrente dall'inizio dei lavori al 18° mese naturale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio
Tecnico Comunale.

Per la determinazione dell'importo della revisione prezzi si applicherà la seguente formula per ogni mese di revisione:

$$Qfx = Qx (1 + Ix - Ii)$$

Ιi

dove:

Qfx = valore finale al mese x della quota revisionata;

Qx = valore mensile della quota oggetto di revisione (quota complessiva divisa per i mesi intercorsi:

a) fra la data di inizio e fine lavori, qualora gli
stessi venissero ultimati entro il 18° mese naturale e consecutivo, al netto delle sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale;

b) fra la data di inizio lavori ed il 18° mese naturale e consecutivo, qualora i lavori venissero ultimati oltre tale termine; Ix = Indice Istat del costo di costruzione di un
fabbricato residenziale riferito al mese x;
Ii = Indice Istat del costo di costruzione di un
fabbricato residenziale riferito al mese precedente
a quello di inizio dei lavori.

#### ART. 9

Gli alloggi, le autorimesse e i posti auto coperti assegnati dalla Cooperativa non possono essere alienati a nessun titolo, nè su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di 5 anni dalla data di prima assegnazione. Su richiesta motivata e comprovata degli assegnatari, il Comune potrà concedere deroghe a tali divieti: la stessa facoltà è ammessa per il subentrante. Per gli alloggi e le relative pertinenze, finanziati in tutto o in parte con mutuo agevolato ex lege 67/88 - biennio 88-89 la deroga al divieto di alienazione o di costituzione di diritti reali di godimento prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di prima assegnazione potrà essere concessa dalla Regione, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi.

Trascorsi i 5 anni di cui al 1° comma, o il minor tempo nei casi di deroga, la cessione degli allog-gi, delle autorimesse e dei posti auto coperti po-

trà avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi dі edilizia economica e popolare. I trasferimenti in proprietà degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti successivi primo dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue: - al prezzo di prima assegnazione sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici mensili ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati: tale huovo prezzo sarà diminuito di una percentuale di deprezzamento determinata dalla età dell'edificio, secondo la seguente tabella: - da 0 a 5 anni 0%; h da 5 a 10 anni fino al 5%; - da 10 a 20 anni fino al 10%; - da 20 a 30 anni fino al 20%; - oltre 30 anni fino al 30%. In casi di ulteriore trasferimento, la determinazione del prezzo di cessione avverrà in analogia al secondo. Gli assegnatari di alloggi, autorimesse e posti au-

to coperti realizzati dalla Cooperativa che otten-

gano la deroga al divieto di alienazione prima del termine previsto, sono tenuti a cedere gli stessi prioritariamente a soci della Cooperativa, purchè non ancora assegnatari di altri alloggi ed autorimesse ed in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

per quanto riguarda le autorimesse o i posti auto coperti eccedenti quelli di pertinenza dei singoli alloggi, gli stessi potranno essere ceduti anche ad altri nuclei familiari, purchè proprietari di un alloggio nell'edificio realizzato dalla Cooperativa, a condizione che, alla fine, non risultino proprietari di più di n. 2 (due) autorimesse o posti auto coperti oltre all'autorimessa o posto auto coperto di pertinenza dell'alloggio di riferimento.

La Cooperativa si impegna ad inserire in tutti gli atti di assegnazione ai propri soci delle singole unità immobiliari, loro pertinenze e parti comuni, le clausole limitative dell'uso e godimento previste al presente articolo.

Nel caso di trasferimenti successivi alla prima assegnazione le stesse clausole dovranno essere inserite negli atti di trasferimento a cura dei soci
assegnatari della Cooperativa o dei loro aventi
causa.

La mancata ossacivanza delle sovraestese pattuizioni da parte della Cooperativa o dei suoi aventi causa comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11.

#### ART: 10

Gli alloggi, le autorimesse ed i posti auto coperti che la Cooperativa realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie potranno essere assegnati in proprietà a soci aventi i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza o, in alternativa, svolgere abituale attività lavorativa nei Comuni aderenti al C.I.M.E.P.;
- c) non essere proprietari, essi stessi o il coniuge non legalmente separato, di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare nei Comuni di cui al precedente punto b); a tal fine è da considerarsi idoneo l'alloggio che sia rispondente alle norme igienico-sanitarie e sia composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni), pari a quello dei componenti il nucleo familiare; è comunque idoneo l'alloggio composto da quattro o più vani;
- d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o in locazione o con patto di futura vendita di altro

alloggio costruito a totale carico o col concorso o contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dello Stato o di altro Ente pubblico;

e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a quello massimo determinabile ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modifiche e integrazioni, aumentato del 20%, sia che concorrano redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.

Possono, altresì, essere assegnatari in proprietà o in locazione degli alloggi e relative pertinenze, realizzandi dalla Cooperativa anche cittadini stranieri residenti in Italia da almeno 5 (cinque) anni, che dimostrino un'attività lavorativa stabile.

Anche per essi deve essere verificato il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b - c- d-e.

E' vietata l'assegnazione in proprietà di più alloggi alla stessa persona o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente o a carico.

La Cooperativa si impegna a fornire al Comune di San Donato Milanese, nel momento in cui verranno da essa concretamente individuati i soci che beneficeranno dell'assegnazione dei singoli alloggi, auto-

rimesse e posti auto coperti e comunque prima della consegna degli stessi, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti sopra elencati, sulla base dei quali il Comune medesimo provvederà ai relativi controlli.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11.

Al fine di cui sopra si intende per assegnazione anche la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale vengono concretamente indicati ai singoli soci gli alloggi, le autorimesse e i posti auto coperti non appena l'edificio realizzando sia esattamente individuato per effetto dell'inizio dei lavori.

Limitatamente agli alloggi finanziati, in tutto o in parte, con mutuo agevolato ex lege 67/88 - biennio 88-89, il requisito di cui al sovraesteso punto

- e) dovrà essere modificato come segue:
- e) fruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, non superiore a quello massimo determinabile ai sensi della legge 5 agosto 1978 n.457 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi

The Marks

convenzionalmente assunti dal concessionario, potranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali
ed amministrative previste dalle leggi vigenti e
dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni in
relazione alla gravità dell'inadempimento valutato
nel globale contesto contrattuale:

- A) la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:
- 8) l'applicazione di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non determinino la pronuncia di decadenza della concessione.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di San Donato Milanese che introiterà le corrispondenti somme.

La decadenza o l'applicazione della sanzione pecuniaria è dichiarata, limitatamente all'inadempiente, previa diffida, con deliberazione del Consiglio
Comunale di San Donato Milanese e dell'Assemblea
del C.I.M.E.P..

La dichiarazione di decadenza da trascriversi a spese del Comune di San Donato Milanese e da noti-

\$uoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati, è prevista per i seguenti gravi inadempimenti: 1) qualora la Cooperativa non proceda all'inizio o alla ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici entro 30 giorni dalla scadenza del ultimativo che il Sindaco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso alla medesima per l'inizio e il completamento delle opere in questione; P) qualora la Cooperativa realizzi opere edilizie pravemente difformi da quelle previste nella sente convenzione, salva l'applicazione delle sankioni previste dalle vigenti disposizioni di legge; β) qualora si verifichino modifiche negli scopi istituzionali della Cooperativa e nei presupposti che sono stati tenuti presenti dal Comune San Donato Milanese al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Cooperativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria; †) qualora la Cooperativa ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamen-

to residenziale è stato realizzato;

ficarsi nelle forme di rito sia alla Cooperativa o

- gualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Cooperativa prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;
- 6) qualora la Cooperativa non provveda all'integrale pagamento del conguaglio, provvisorio o definitivo, di cui al precedente art. 4;
- 7) qualora sia stata notificata al Comune di San Donato Milanese a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'Istituto di Credito che avesse concesso alla Cooperativa mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza della Cooperativa medesima o dopo il frazionamento del mutuo dei suoi aventi causa nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

#### ART. 12

A garanzia del corretto ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, la Cooperativa ha prestato a favore del Comune di San Donato Milanese idonea fidejussione assicurativa di primaria Compagnia di Assicurazione dell'importo di L.513.880.000.

La fidejussione è stata stipulata con obbligo di automatico rinnovo fino a dichiarazione liberatoria da rilasciarsi espressamente dal Sindaco del Comune di San Donato Milanese entro 30 giorni dalla veri-

€ 215,360,300 € 215,360,300 fica di integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione.

ou istanza di parte la cauzione potrà essere proporzionalmente ridotta in relazione ad eventuali adempimenti già effettuati e conclusi dalla Cooperativa.

atte salve le sanzioni di cui al precedente art.

Il, in caso di violazione degli obblighi assunti

dalla Cooperativa concessionaria, il Comune di San

Donato Milanese potrà liberamente escutere la fi
dejussione, con esclusione della preventiva escus
sione, previa diffida all'esatto adempimento, da

notificarsi e trasmettersi per raccomandata con al
meno un termine di 30 giorni per gli adempimenti.

Decorso tale termine, potrà effettuarsi la rivalsa

diretta nei confronti dell'Ente assicurativo o

l'introito del deposito cauzionale.

ART. 13

e parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale.

ART. 14

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e

Colon Man

di trascrizione, restano a carico della Cooperativa Ja quale invoca i benefici fiscali previsti dalla 1egge.

## ART. 15

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per la Cooperativa mentre viene sottoscritta dal Comune di San Donato Milanese e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Io Notaio ho letto il presente atto ai comparenti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia in venti-

nove pagine di otto fogli,

Wy Rompeli Roberto

Juha Museli De Den 2 Dirigente l'Ufficio Convenzioni
Carlo Dorio

Allgato A) al m. 88608/1970 1/di jujentonision

# CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLAF

20124 MILANO - Via Pirelli, 30

N. 410 N. 5493 del 1514192 reg. Del 9

# CONSIGLIO DIRETTIVO

- Presidente

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/4/93

Presenti i Signori:

1) CAZZANIGA FRANCO

2) ZANADONI EDO – Vice Presidente

3) GATTI GIUSEPPE – Vice Presidente

4) CITTERIO LUIGI — Consigliere

5) DI LEVA PASQUALINO - Consigliere

6) DONZELLO GIUSEPPE - Consigliere

7) DOSSENA LEONARDO - Consigliere

A) MUSSI JOTTI GIOVANNA - Consigliere

9) PINTUS RENATO - Consigliere

1<del>0) POLITANO' RAFFAELE - Consigliere - Cons</del>

11) TRADALLI OTTORINO - Consigliere

12) VILLA GIOVANNI - Consigliere

con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fabio Guarnieri.

OGGETTO: - Concessione in diritto di superficie alla Cooperativa
Edificatrice Poasco s.r.l. di un'area a parte del lotto 2
SD 15 del P.E.E.P. consortile.
- Convenzione ai sensi dell'art.35 - 7° comma della
legge 22 ottobre 1971 n. 865 fra il C.I.M.E.P., il
Comune di S.Donato M. e la Cooperativa Edificatrice
Poasco s.r.l. per la realizzazione sulla suddetta area

di un edificio di edilizia economica e popolare.





y に/MA/cc

? Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta ? liberazione.

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### premesso:

che la 'Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. è beneficiaria di un mutuo agevolato ex L. 67/88 biennio 88/89 dell'import di L. 700.000.000;

che il C.I.M.E.P. con deliberazione in data 13.11.1991 n.1474 (C.R.C. in data 9.12.91 n.131751) ha individuato, su conforma parere del Comune di S.Donato M., la Cooperativa Edificatrica Poasco s.r.l. quale futuro utente in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, di are residenziali a parte del lotto 2 SD 15 per. la realizzazione di un edificio di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc.14.000;

che il Consorzio, per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, ha in corso di acquisizione, mediante esproprio aree a parte del lotto 2 SD 15, in essa compresa quella di mettere a disposizione della Cooperativa Edificatrice Poaso s.r.l.;

che l'area riservata alla Cooperativa medesima per la realizzazione sulla stessa di un edificio di edilizi economica e popolare é quella indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata alla presente deliberazione sotto la legtera "A" avente una superficie di mq.6.350 circa;

#### considerato:

che tra il C.I.M.E.P., il Comune di S.Donato M. e la Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l., sono stati anchi raggiunti gli accordi previsti dall'art. 35 della legge 865/71 che sono stati riportati nello schema di convenzione nel piano finanziario allegati alla presente deliberazioni sotto le lettere "B" e "C" dai quali emerge che la Cooperativi Edificatrice Poasco s.r.l. opererà in diritto di superfici del suolo e in proprietà degli alloggi le cui caratteristichi costruttive e tipologiche sono indicate nella planimetria nella descrizione pure allegate alla presente deliberazioni sotto le lettere "D" ed "E";

che tale convenzione verrà stipulata per atto pubblico nor appena la presente deliberazione avrà conseguito approvazioni per legge previste.

visto il Vigente Statuto Consortile; vista la legge 8.6.1990 n. 142; visto il vigente documento di applicazione dell'art. 35 della legge 865/71;

Il Dirigente l'Ufficio Convenzioni Carlo Porio

vista la legge 17.2.1992 n. 179; considerato che il provvedimento non comporta spese; dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui al dell'art. 53 della legge n. 142/1990;

# delibera

- di concedere in diritto di superficie alla Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. l'area residenziale di mq. 6.350 circa a parte del lotto 2 SD 15 indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera "A", per un corrispettivo di Lire 409.710.000 salvo conguaglio;
- 2) di approvare lo schema di convenzione ex art.35 7° comma della legge 865/71, il piano finanziario e le caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio realizzando indicato nella planimetria e nella descrizione sintetica rispettivamente allegate/i alla presente sotto le lettere "B", "C" "D" ed "E";
- 3) di dare atto che il Presidente o uno dei Vice Presidenti del C.I.M.E.F. provvederanno a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attuazione in essi compresi quelli della esatta individuazione catastale dell'area da concedersi in diritto di superficie.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Pos

Cia., impr

n.

cath

er f ich

di a

zazio

del

E.E.P.

ella d Poas

er 📜

edi**liz**i o **suli** ott**o 1** 

andi Legg zione

razio

erativ erfi**c**i

istica tria razion

nof

dell


IL RESPONSABILE DELL J.O.CONVENZIONI/
TRASFERIMENTO AREE
Sig. Carlo Porio

Parere favorevole in ordine alla regolarità contatile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Dott. Giorgio Amore

Parere Favore ole sotto il profilo di legittimità

IL SEGRETARIO EN VERALE Dott. Pablo Guarnieri



inato Convanzieni Ddrio

La susstesa proposta di deliberazione, messa ai voti d Presidente viene approvata con n. Voti espressi per alza di mano.

Il Presidente ne proclama l'esito.

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

F.10 F. CAZZANIGAIL SEGRETARIO GENERALE

F.lo G. GATTI

F.10 F. GUARNIERI

COVA

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 1914 931 1915/93

ER

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
VISTO: seduta del 19 9 93 al progr. n. US 15

Il Segretario

f. to AROM

1. to ARO

LA PRESENTE FOR A GONFORME ALL'OCTOR ATTI-CONCOCTOR L. 5 FOSLI, OMESSI GLI ALLEGATI.



Il Dirigente l'Ufficio Convenzioni.

10 SET. 1993



# C.I.M.E.P.

# CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE

20124 MILANO - Via Pirelli, 30

784 1: 5897 1=1 fk (6/93

reg. Del.93 di Proc.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

estratto del processo verbale della seduta del 93/6/93

Presenti i Signori:

1) CAZZANIGA FRANCO — Presidente

<u> 2) ZANABONI EDO</u> – Vice Presidente

3) GATTI GIUSEPPE - Vice Presidente

4) CITTERIO LUIGI - Consigliere

5) DI LEVA PASQUALINO - Consigliere

<del>6) DONZELLO BIUSEPPE -</del> - Consigliere

7) DOSSENA LEONARDO - Consigliere

a) MUSSI JOTTI GIDVANNA - Consigliere

9) PINTUS RENATO - Consigliere

<del>10) POLITANO: RAFFAELE -</del> Consigliere

<del>11) TRADALLI STTORINO -</del> Consigliere

12) VILLA GIOVANNI - Consigliere

con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fabio Guarnieri.

OGGETTO: Modifica della deliberazione n.410 in data 14.4.1993 recante: "Concessione in diritto di superficie alla Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. di un'area a parte del lotto 2 SD 15 del P.E.E.P. consortile. Convenzione ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della legge &65/71 fra il C.I.M.E.P., il Comune di S.Donato M. e la Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. per la realizzazione sulla suddetta area di un edificio di edilizia economicà e popolare".

II Dirigente l'Ufficit Convenzioni Carlo Dorio

CD/MA/CL

Il Tresidente sottopone ad approvazione la seguente proposta deliĉerazione.

TITL emeting t

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### - premesso:

che con la deliberazione di cui all'oggetto è stata approvata la concessione in paritto di superficie alla Cooperativa Edificatrice Foasco s.r.l. di un'area residenziale a parte de lotto 2 SD 15 del P.A.E.P. consortile per la realizzazione de un edificio di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 14.000:

che con la stessa deliberazione è stata approvata anche la prescritta convenzione ex art. 35 - 7º comma - della legge 865/71, il piano finanziario allegati alla predetta celiberazione sotto le lettere "B" e "C" nonchè la caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificia realizzando indicace nella planimetria e nella descrizione sintetica allegate alla medesima planimetria sotto le lettere "D" ed "E":

#### considerato:

che la planimetria allegata alla suodetta peliperazione n. 14:0/1795 spilo la lettera 'D" non corrisporde esattamente al progetto edilizio esaminato con esito favorevole dalla Commissione Edilizia del Comune di S.Donato M.;

che la planimetria redatta è stata trasmessa dalla Cooperativa) Edificatrice Poasce s.c.l. al C.I.M.E.P. con nota in data 10.6.1993 protocollo n.8204;

- visto il vigence Statuto Consortile,
- vista la legge 8.6.1990 n. 142,
- visto il vigente documento di applicazione dell'art. 35 della legge 865/71;
- dato atto che il provvedimento non comporta spese;
- dato atto che sono stati acquisiti in ordine alla proposta di deliberazione i pareri di cui al 1º comma dell'art. 53 della legge n. 142/90;

#### delibera

di modificare la delivérazione di cui all'oggetto nel senso di soscituire la planimetria allegata sotto la lettera "D" con quella allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A"; Il Dirigente l'Ufficia Convenzioni Carlo Porta

egi dare atto che il Presidente o uno dei Vice Presidenti del C.I.M.E.P. provvederanno a sottoscrivere, la convenzione già approvata con la citata deliberazione n. 410/14.4.1993 con le modifiche conseguenti alla approvazione della presente deliberazione ed a quant'altro necessario per dare alla stessa completa attuazione.

p<sub>ar</sub>ere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE D**(**LL'U.O.CONVENZIONI/ TRASFERIMENTO AREE Sig. Carlo Corio

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Dott. Glorgio Amore

Parere favorevole sotto "Al profilo di legittimità

I GEORTIARECLEMERALE Dott. Fabio Guarvieri

La substesa proposta di deliberazione, messa ai voti dal Presidente viene approvata con n. S\_voti espressi per alzata di mano.

Il Presidente ne proclama l'esito

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

pus ερ.0

OVel Lat te :

one one

ne de ede: ede:

izio**ne** ett**ere** 

e **T.** nie**d** oa**lla** 

aci**va** d**ata** 

del**la** 

ta di del**l**a

so di D" **co** ett**er** 

41/2/2/92 1 26/2/92

VIETO: MOSTORALE DI CONTRALLO
VIETO: MOSTORALE DE CONTRALLO
VIETO:

Il Segretaria

1 G OS. 200 LANGER OS. 1

نن

LA PRESENTE E' COPIA GOMECOME ALL'OCCOMMET DE COMMETTE IN 1 11 GUMGOMESSI GLI ALLEGATI.



II Dizgenta l'Ufficio Convenzioni Carlo Dorre

10, 110 SET. 1993 Comune di S. Donato Milanese
Codice 1143

Consultation (Codice 1143)

Codice 1143

Codice 1143

Codice 1143

Codice 1143

δ) oggetto

Comprensorio SD/15 del piano di 167 - Approvazione bozza di convenzione Coop. Edificatrice Poasco

ORIGINALE

ORIGINALE

### Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno millenovecento movantatre	addiad
mese di <u>luglio</u>	alle ore 18.30 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità seduta i componenti la Giunta Comunale.	prescritte dalla vigente legislazione vennero oggi convocati
All'appello risultano:	Presenti Assenti
1 LUPI Oreste	Sindaco - Presidente
2 ANSELMI Andrea	Assessore
3 TAVERNITI Achille	»
4 PIFFERI Lucilla	»
5 CORAN Oliviero	» »
6 CANÈ Francesco	» si
7 HUGONY Enzo	» si /
8 GORGOGLIONE Michele	» si/
9 MORENO Ethel	» <u> </u>
	TOTALI 6

Assiste il Segretario Comunale Sig. <u>Dott. Giacomo dell'Olio - Supplente</u>

quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Michele Gorgoglione - Vice Sindaco ume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



#### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso

- che il Consiglio Comunale con atto n. 42 del 22.3.1989 ha approvato il piano esecutivo del lotto SD/15 del Piano di 167;
- che il C.I.M.E.P. ha approvato il piano medesimo con deliberazione consortile n. 1003 del 21.6.91;
- che con delibere n. 36 del 14.3.1989 e n. 43 del 22.3.1989, divenùti esecutivi ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha individuato la Cooperativa EDIFICATRICE POASCO s.r.l. quale Ente attuatore nel Comprensorio 2 SD/15 del Piano di 167, in diritto di superficie, per la realizzazione di alloggi da assegnare in proprietà per circa mc. 14.000, delegando al C.I.M.E.P. l'esatta definizione della superficie dell'area, nonchè la definizione dell'esatta volumetria;
- che con deliberazione n. 410 del 14.4.1993, modificata con deliberazione n. 784 del 23.6.1993, il C.I.M.E.P., ha deliberato la concessione in diritto di superficie dell'area sopracitata nonchè l'approvazione del relativo schema di convenzione ex art. 35 7° comma della legge 865/71;
- che, nella stesura della convenzione, il C.I.M.E.P. si è attenuto alle disposizioni della legislazione vigente;

Ritenuto di dover dar corso alla citata deliberazione e conseguentemente approvare lo schema di convenzione proposto dal C.I.M.E.P. ritenendo l'atto consiliare predetto fondamentale perchè la Giunta possa adottare la relativa delibera;

Rilevato che i progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono stati approvati con delibera della Giunta Comunale n. 813 del 23.6.1992 per un importo netto totale di  $\pounds$ . 1.535.741.182=;

Dato atto che, a titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dovranno essere corrisposti dalla Cooperativa EDIFICATRICE POASCO s.r.l. gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, determinati rispettivamente in £. 23.756/mc. per un totale di £. 332.584.000= salvo conguaglio, per le opere di urbanizzazione primaria e in £. 14.272/mc. per un totale di £. 199.808.000= salvo conguaglio, per le opere di urbanizzazione secondaria per insediamenti residenziali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal responsabile del servizio interessato, nonchè quello del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 (quest'ultimo parere viene espresso sulla base del parere richiesto all'Avvocato Viviani, consulente del Comune, datato 5.5.93 Prot. n. 14502 allegato in copia);

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dare atto che con delibere n. 36 del 14.3.1989 e 43 del 22.3.1989 il Consiglio Comunale Comunale ha individuato la Cooperativa EDIFICATRICE POASCO s.r.l. quale ente attuatore nel Comprensorio 2 SD/15 del Piano di 167 (approvato con delibera C.C. n. 42 del 22.3.89), in diritto di superficie, per l'edificazione di alloggi da assegnare in proprietà per circa mc. 14.000 da realizzarsi sull'area residenziale di mq. 6.350 circa a parte del lotto SD/15, indicata sulla planimetria allegata sotto la lettera "A";;

2. di approvare, in esecuzione degli atti sopra citati e per quanto possa essere di proprio interesse e competenza, lo schema di convenzione ex art. 35 - 7° comma - della legge 865/71; il piano finanziario e le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici realizzandi indicate nella descrizione sintetica rispettivamente allegate alla presente sotto le lettere B-C-E, così come deliberato dal C.I.M.E.P. con atto n. 410 del 14.4.93;

₹.

₹.

= 7

≊

ΞΞ

\_= \_=

≣ ≡ = =\_=


- 3. di approvare la planimetria in scala 1:500 (allegato "A") alla delibera CIMEP n. 784 del 23.6.93;
- 4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare completa attuazione alla stessa.





# PROVINCIA DI MILANO

•			
di prot	ocollo		<u>и. 8 Luglio 1992</u>
midoAffari Genera	11		•
fidoSegr.cv	*********		
Sposia note N del	<b></b>	•	
0 G G E T T O:	DELEGA ALL'AS	SESSORE PER	I SERVIZI DI
II D D A N	_		A - EDILIZIA PRIVATA
UKBAN	Iditon Borber		
	•	IL SINDACO	
elezione del S programmatico; Vista l' sovrintendenza	sindaco e della Gi opportunità di d al funzionamento	unta Comunal	omunale n. 22 del 30.6.1992 e, sulla base di un documer i Assessori le funzioni duffici, al sensi dell'art.
dello Statuto			
		DELEGA	
all'Assessore	ANSELMI ANDR	EA	_ le funzioni di sovrintender
		PDT11774 P	UBBLICA - EDILIZIA PRIVA
dei servizi:	UKBANISIICA -	EUILIZIA	1
alle funzioni Al delega modificare e.	con la stessa conf ante resta salva e ove occorra, di r	erite.  d impregiud  evocare, in	gato le responsabilità conne Icata la facoltà di esamina tutto od in parte, il prese empo dall'incarico l'Assess
	ttazione! RE DELECATO	O TO AUTO A TO A TO A TO A TO A TO A TO	Oreste lapi)
Responsabile del provvedim		Td.	



## COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Provincia di Milano A' sensi della legge 4-1-1968 n. 15 DICHIARO

che la presente copia a curiorme all'originale depositato agli atti di quest' ufficio.



d L

38

ıza

TA

ore

il FUNZIONARIO INCARICATO

GEGNETRA

CHARLESCENIONI

#### MARIO YIVIANI AVVOCATO

20128 MILANO GALLERIA B. BABILA. 4/A TEL. (02) 70008712-78008884

COMUNE OF SAM DONATO MA

5,5,1993

Spettabile

Comune di

SAN DONATO MILANESE

e.e.p.

Protocoilo n

convenzione ex art.35 L.n.865/71

ALKSTER SECTION

Con riferimento al colloquio telefonico di ieri, nel corso del quale il Segretario Generale mi ha proposto il problema relativo all'organo comunale competente per l'approvazione delle convenzioni ex art.35 L.n.865/1971 in attuazione del P.d.Z. consortile CIMEP, problema che a quanto mi ha riferito il Segretario Generale medesimo- codesto Comune ha sempre risolto individuando detto organo nella Giunta comunale, ritengo che tale soluzione vada considerata legittima almeno alla luce del nuovo ordinamento comunale.

#### Infatti:

1.- le convenzioni ex art.35 L.n.865/1971 sono redatte su di uno schema uniforme approvato dal CIMEP, schema del quale esse costituiscono (e devono costituire) puntuale applicazione; detto schema va considerato atto carattere generale proprio dell'ordinamento consortile e perciò rilevante anche nell'ordinamento comunale, visto che il Comune ha delegato al Consorzio tutte le funzioni in materia di edilizia economica popolare:

2.- l'intervento del Comune, se non ricordo male il

60 ALLEGATO DELIBERA


IL SEGRETARIO GENÈRALE

che la presenta Cas depositato agli

2

suddetto schema, è reso necessario dal fatto che la convenzione disciplina i contributi di urbanizzazione da corrispondere al Comune (prevedendo al riguardo garanzia fidejussoria), fatto dal l'assegnatario si impegna anche nei confronti del Comune a realizzare gli alloggi di e.e.p. in un certo modo, entro certi termini e con un certo costo, dal fatto che l'assegnatario si impegna a trasferire gli alloggi a soggetti in possesso di determinati requisiti dandone adeguata documentazione al Comune, dal fatto -infine- che, a volte, il CIMEP assegna anche aree di urbanizzazione primaria e secondaria che vanno attrezzate e poi trasferite al Comune. A ben vedere, nessuna di dette attività rientra tra le materie di cui all'art.32 L.n.142/1990 poichè:

- -i contributi di urbanizzazione sono fissati secondo tariffe predeterminate ed il loro pagamento avviene nei termini previsti dallo schema;
- -l'impegno a realizzare alloggi di e.e.p. costituisce applicazione dovuta del vigente P.d.Z.;
- -i requisiti per l'assegnazione di alloggi di e.e.p. e la relativa attività di controllo sono disciplinati dalla legge e la convenzione si limita a specificarli e a ribadirli;
- -l'acquisizione di aree di urbanizzazione previste dal P.d.Z. costituisce anch'essa un'attuazione di detto strumento urbanistico vigente.
- 3.- L'unica materia riconducibile tra quelle elencate dall'art.32 è semmai la concessione del diritto di superficie o il trasferimento in proprietà del lotto.





Ma il relativo rapporto contrattuale intercorre solo tra il CIMEP e l'assegnatario: il Comune, infatti, non procede all'espropriazione delle aree e non ne acquisisce la proprietà.

Per queste ragioni (e salvo esame delle specifiche convenzioni) non ritengo di poter individuare nel Consiglio comunale il soggetto competente ad approvare le convenzioni specifiche con i singoli assegnatari. D'altra parte, il trasferimento di tutte le competenze comunali in materia di e.e.p. al Consorzio non può non ridurre la rilevanza e la consistenza delle materie che residuano in capo al Comune.

Nel restare a disposizione per quant'altro possa occorrere, Vi invio i miei migliori saluti.

avv. Mario Viviani






### COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Provincia minima lo

A' sensi datta in ... - 1925 m. 15 Dische 1995

che la presente popule e perurme all'originale

IL FUNDIONARIO INCARICATO



ALLEGATO DELIBERA 6 N. 867 DEL 26 LUG 1993

IL SEGRETARIO GENERALE

#### C-I-M-E-P-

### CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA PO

20124 MILANO - Via Pirelli, 30

N. 784 N. 897 del 94 (6/93

reg. Del. 9 >

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

Presenti i Signori:

1) CAZZANIGA FRANCO - Presidente

2) IANABONI EDO - Vice Presidente

3) GATTI GIUSEPPE - Vice Presidente

4) CITTERIO LUIGI - Consigliere

5) DI LEVA PASQUALINO - Consigliere

(a) DGNZELLO SIUSEPPE - Consigliere

7) DOSSENA LEONARDO - Consigliere

8) MUSSI JOTTI GIOVANNA - Consigliere

9) PINTUS RENATO - Consigliere

10) POLITANO' RAFFAELE - Consigliere

11) TRADALLI OTTORINO - Consigliere

12) VILLA GIOVANNI – Consigliere

con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fabio Guarnieri.

OGGETTO: Modifica della deliberazione n.410 in data 14.4.1993 recante: "Concessione in diritto di superficie all Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. di un'area a part del lotto 2 SD 15 del P.E.E.P. consortile. Convenzione sensi dell'art. 35 - 7° comma - della legge 865/71 fra C.I.M.E.P., il Comune di S.Donato M. e la Cooperative Edificatrice Poasco s.r.l. per la realizzazione sul suddetta area di un edificio di edilizia economica popolare".

Il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### premesso:

che con la deliberazione di cui all'oggetto è stata approvata la concessione in diritto di superficie alla Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. di un'area residenziale a parte del lotto 2 SD 15 del P.E.E.P. consortile per la realizzazione di un edificio di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 14.000;

che con la stessa deliberazione è stata approvata anche la prescritta convenzione ex art. 35 - 7° comma - della legge 865/71, il piano finanziario allegati alla predetta deliberazione sotto le lettere "8" e "C" nonchè le caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio realizzando indicate nella planimetria e nella descrizione sintetica allegate alla medesima planimetria sotto le lettere "D" ed "E";

#### - considerato:

all

one a fra i

rativ

SUL

che la planimetria allegata alla suddetta deliberazione n. 410/1993 sotto la lettera "D" non corrisponde esattamente al progetto edilizio esaminato con esito favorevole dalla Commissione Edilizia del Comune di S.Donato M.;

che la planimetria redatta è stata trasmessa dalla Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. al C.I.M.E.P. con nota in data 10.6.1993 protocollo n.8204;

- visto il vigente Statuto Consortile,
- vista la legge 8.6.1990 n. 142,
- visto il vigente documento di applicazione dell'art. 35 della legge 865/71;
- dato atto che il provvedimento non comporta spese;
- dato atto che sono stati acquisiti in ordine alla proposta di deliberazione i pareri di cui al 1º comma dell'art. 53 della legge n. 142/90;

#### delibera

1) di modificare la deliberazione di cui all'oggetto nel senso di sostituire la planimetria allegata sotto la lettera "D" con quella allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A"; 2) di dare atto che il Presidente o uno dei Vice Presidenti del C.I.M.E.P. provvederanno a sottoscrivere, la convenzione già approvata con la citata deliberazione n. 410/14.4.1993 con le modifiche consequenti alla approvazione della presente deliberazione ed a quant'altro necessario per dare alla stessa completa attuazione.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DELL'U.O.CONVENZIONI/.
TRASFERIMENTO AREE
Sig. Carlo Corio

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Dott. Glorgio Amore

Parere favorevole sotto il profilo di legittimità

IL GEORGIAREOLSENERALE Dott. Fabio Guarvieri

La suestesa proposta di deliberazione, messa ai voti dal Presidente viene approvata con n. Q voti espressi per alzata di mano.

Il Presidente ne proclama l'esito

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

F.10 F. CAZZANIGA SEGRETARIO GENERALE

Flo G. GATTI

F.10 F. GUARNIERI



ALLEGATO DELIBERA GON. 867 DEL 26 LUG 1993

IL SECRETARIO CENERADE

#### C.I.M.E.P.

#### CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLE

20124 MILANO - Via Pirelli, 30

N. 410 N. 5123 del 15/4/93 reg. Del. 93 di Prot.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

estratto del processo verbale della seduta del 14/4/93

Presenti i Signori:

1) CAZZANIGA FRANCO - Presidente

2) ZANADONI EDO - Vice Presidente

3) GATTI GIUSEPPE - Vice Presidente

4) CITTERIO LUIGI - Consigliere

<del>5) DI LEVA PASQUALINO - Cons</del>igliere

6) DONZELLO GIUSEPPE - Consigliere

7) DOSSENA LEONARDO - Consigliere

8) MUSSI JOTTI GIOVANNA - Consigliere

9) PINTUS RENATO — Consigliere

1<del>0) POLITANO' RAFFAELE - Consigliere</del>

11) TRADALLI-OTTORINO - Consigliere

12) VILLA GIOVANNI - Consigliere

con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fabio Guarnieri.

OGGETTO: - Concessione in diritto di superficie alla Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. di un'area a parte del lotto 2 SD 15 del P.E.E.P. consortile.

- Convenzione ai sensi dell'art.35 - 7° comma - della legge 22 ottobre 1971 n. 865 fra il C.I.M.E.P., il Comune di S.Donato M. e la Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. per la realizzazione sulla suddetta area di un edificio di edilizia economica e popolare.





di

# COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Provincia di Milano A' sensi della terre \$-1-1908 n. 15.

1440

che la presente un la contagne all'originale 

il PUHZIOHINIO IHCARICATO



- vista la legge 17.2.1992 n. 179;
- considerato che il provvedimento non comporta spese;
- dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui al 1º comma dell'art. 53 della legge n. 142/1990;

#### delibera

- 1) di concedere in diritto di superficie alla Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. l'area residenziale di mq. 6.350 circa a parte del lotto 2 SD 15 indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera "A", per un corrispettivo di Lire 409.710.000 salvo conguaglio;
- 2) di approvare lo schema di convenzione ex art.35 7° comma - della legge 865/71, il piano finanziario e le caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio realizzando indicato nella planimetria e nella descrizione sintetica rispettivamente allegate/i alla presente sotto le lettere "B", "C" "D" ed "E";
- 3) di dare atto che il Presidente o uno dei Vice Presidenti del C.I.M.E.P. provvederanno a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attuazione in essi compresi quelli della esatta individuazione catastale dell'area da concedersi in diritto di superficie.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DELL 1.0.CONVENZIONI/
TRASFERIMENTO AREE
Sig. Carlo Porio

Parere favorevole in ordine alla regolarità contatile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Dott. Giorgio Amore

Parere Favorevole sotto il profilo di legittimità

IL SECRETARIO EN VERALE
Dott. Pablo Guarnieri





La suestesa proposta di deliberazione, messa ai voti da Presidente viene approvata con n. Voti espressi per alzata di mano.

Il Presidente ne proclama l'esito.

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE


F.10 F. CAZZANIGAIL SEGRETARIO GENERALE

F.lo G. GATTI

F.10 F. GUARNIERI



IL PRESIDENTE F.Jo F. CAZZANIGA IL SEGRETARIO GEMERALE
F.10 F. GUARNIERI



## IL SEGRETARIO CENERALE F.10 F. GUARNIERI

IL PRESIDENTE

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA N. U/O DEL JU (U/93

Convenzione ai sensi dell'art. 35 - 7° comma- della legge 22.10.1971 n 865 fra il Comune di S.Donato M., il C.I.M.E.P. e la Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. per la concessione e regolamentazione del diritto di superficie su un'area inclusa nel vigente Piano di Zona consortile per l'edilizia economica e popolare in territorio del Comune di S.Donato M., lotto 2 SD 15.

L'anno
il giorno
nel mese di
avanti a me
notaio in
sono presenti i Signori

nato a

il quale interviene nella sua qualità di

del Consorzio Intercomunale Milanese per la

Edilîzia Economica e Popolare, in prosieguo chiamato "C.I.
M.E.P.", in esecuzione della deliberazione n. del

(C.R.C. n. in data ) allegata in copia al

presente atto sotto la lettera ;

nato a

il quale interviene nella sua qualità di

del Comune di S.Donato M.

in esecuzione della deliberazione n. assunta dal

in data (C.R.C.n. in data ) allegata in copia al presente atto sotto la lettera ;

ato a

il il quale interviene nella sua qualità di

della Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l.

con sede in

in prosieguo denominata "Cooperativa" giusta

del che in si allega sotto la lettera

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo e che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni premettono:

- a), che il Comune di S.Donato M. é aderente al C.I.M.E.P.;
- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona, consortile per l'edilizia Economica Popolare ex lege 18.4.1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con delibera della Giunta Regionale. Lombardia in data 16.4.91 n. V/7889;

- c) che con deliberazione in data 28.11.1990 n. 1578, così come modificata con deliberazioni in data 17.7.1991 n.1022 e in data 28.9.1992 n. 1421, l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per la applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dello art. 35 della legge 22.10.1971 n.865,a completa revisione di quello già approvato con deliberazione n. 27 in data 30.3.1973 e successive modifiche ed integrazioni, determinando, tra l'altro, i criteri di cui al 14° comma dell'art. 35 della citata legge 865/71;
- d) che con deliberazione in data 11.3.1992 n.528 l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il quarto programma pluriennale ex art.38 della legge 865/71, così come modificato dall'art.1 della legge 27.6.1974 n.247;
- e) che con deliberazione n.1003 in data 21.6.1989 il C.I.M.E.P. ha approvato il Progetto Esecutivo ex art. 4 Norme Tecniche di Attuzione del P.E.E.P. consortile per il lotto 2 SD 15;
- f) che con deliberazione n.1474 in data 13.11.91 il C.I.M.E.P. ha individuato, su conforme parere del Comune di S.Donato M., la Cooperativa quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865; di aree residenziali a parte del lotto 2 SD 15 per la realizzazione di n.1 edificio di edilizia economica e popolare della volumettia massima di mc.14.000;
- g) che, per l'attuazione del predetto Piano (1 ZGA) (1 C.I.M.E.P. ha in corso di acquisizione, mediante del predetto (2 SD 15 in esse compresa della da concedersi in diritto di superficie alla Cooperativa.
- h) che la Giunta Comunale del Comune di S.Donato M. con deliberazione in data 23.6.92 n. 813 ha approvato, in linea tecnica, i progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del lotto 2 SD 15 per gli importi, rispettivamente, di L. 997.740.621 pari a L. 23.756 al mc. edificabile e di L.599.430.208 pari a L. 14.272 al mc. edificabile;
- i) che la Cooperativa è beneficiaria di un mutuo agevolato ex L.67/88-biennio 88/89-dell'importo di L. 700.000.000.

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo il quale agisce in esecuzione della deliberazione in data n. (C.R.C.n. del )

#### CONCEDE

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, alla Cooperativa, ai sensi dell'art.35-7°comma-della legge 22.10.1971 n.865 il diritto di superficie sull'area residenziale di mq.6.350 circa a parte del lotto. 2 SD 15 indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera

Tale area in forza del tipo di frazionamento n. , approvata dall'U.T.E. di Milano in data , è individuata nel vigenta Catasto Terreni del Comune di S.Donato M. come segue:

foglio n. mappale

coerenze: a nord

- . '

ad est

ad ovest :

Il diritto di superficie di cui sopra viene costituito con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del CIMEP e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima.

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

Ai sensi della legge 28.2.1985 n. 47 il Sindaco del Comune di S.Donato M. ha rilasciato il certificato di destinazione urbanistica che si allega al presente atto sotto la lettera "

La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:

#### ART. 1

La durata della concessione viene fissata in anni 90 a partire dalla data di stipulazione del presente atto.

Alla scadenza, la concessione potrà essere rinnovata per un periodo non superiore a quello sopra indicato di 90 anni. In tal caso, il corrispettivo sarà determinato in base alle norme di legge allora vigenti.

#### ART. 2

Sull 'area concessa in diritto di superficie, e nel suo sottosuolo la Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di S.Donato M. a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate, n.1 edificio di abitazione di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc.14.000 , i cui alloggi saranno assegnati in proprietà esclusivamente ai soci della medesima.

#### ART. 3

L'edificio realizzando a cura e spese della Cooperativa, e le sue eventuali pertinenze vengono fin d'ora riconosciute di esclusiva proprietà della Cooperativa e suoi aventi causa per tutta la Alla scadonza della concessione.

Alla scadenza della concessione, fatta salva l'ipotesi di rinnovo di cui al precedente art.1, gli immobili e le loro pertinoli diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo, senza indennità alcuna.

Il a concessionario e i suoi aventi causa si obbligano a conservare in abuona condizione l'immobile realizzato, per tutta la durata della concessione, con i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### ART. 4

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie della area di cui all'allegato è stato convenuto dalle parti in Lire 407.710.000 corrispondenti al costo medio presunto di esproprio (L.35.000 al mq.) dell'area residenziale concessa nonchè delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e sacondaria (nella misura di mq.38,262 ogni 100 mc.edificabili) per complessivi mq. 11.706.
La somma di L.409.710.000 viene ora versata dalla Cooperativa al

to

٦e

16

U.

e

La somma di L.409./10.000 viene ora versata dalla Cooperativa al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza (vedi quietanza rilasciata dal Tesoriere Consortile in data n. ).

La suddetta somma di L.409.710.000 dovrà essere conquagliata dalla Cooperativa e/o suoi aventi causa, in via fra koro solidale, qualora il costo di esproprio e/o acquisizione risultasse superiore a quello indicato, oppure dal C.I.M.E.P. qualora tale costo risultasse inferiore.

Il conguaglio, provvisorio o definitivo, verra effettuato, ad iniziativa del C.I.M.E.P., sulla base sia della deglinitiva liquidazione delle indennità di esproprio calcolate serondo la normativa vigente, sia delle determinazioni consensuali fi tali indennizzi pattuiti con i proprietari espropriati ed esproprio nonche degli acquisti effettuati in pendenza di esproprio

Il concessionario, per sè e suoi aventi causa, si dobliga a versare la somma richiesta dal C.I.M.E.P. e come sopra determinata a titolo di conguaglio - provvisorio o definitivo - entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

A garanzia della esatta e piena esecuzione di tale obbligazione, la Cooperativa, per sè e suoi aventi causa, è tenuta a prestare a favore del C.I.M.E.P., al momento della sottoscrizione del presente atto, fidejussione bancaria o assicurativa per l'importo di L.409.710.000.

Qualora la Cooperativa e suoi aventi causa non effettuassero il pagamento del conguaglio - provvisorio o definitivo - richiesto dal C.I.M.E.P., nei tempi sopra indicati, il C.I.M.E.P., fatta salva ogni altra determinazione in merito alla applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11, potrà disporre nel modo più ampio della suddetta fidejussione fino alla concorrenza del conguaglio richiesto.

La suddetta fidejussione è valida fino al e sarà rinnovata automaticamente di anno in anno fino a quando non ne venga autorizzato lo svincolo da parte del C.I.M.E.P. ed è esigibile a semplice richiesta scritta del Consorzio medesimo.

Il concessionario si obbliga ad inserire in tutti gli atti di assegnazione delle singole unità immobiliari le clausole sopra indicate relative all'obbligo ed alle modalità di determinazione e pagamento del conguaglio, con l'impegno di comunicare al C.I.M.E.P. l'avvenuto inserimento di tali clausole nei singoli atti.

La mancata osservanza da parte del concessionario e suoi aventicausa degli obblighi di cui al precedente articolo comporte l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11 ne confronti del concessionario o dei suoi aventi causa.

#### ART. 5

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cooperativa deve versare al Comune di S.Donato M. le seguenti somme:

a) L.332.584.000 corrispondenti a L.23.756 al mc.edificabile per le opere primarie, salvo conguaglio sulla base delle spese effettive che saranno sostenute dal Comune di San Donato M.;

b) L.199.808.000 corrispondenti a L. 14.272 al mc. edificabile per le opere secondarie, salvo conguaglio sulla base delle spese effettive che saranno sostenute dal Comune di San Donato M.

Il versamento di tali somme avverrà come segue:

L.133.098.000 al rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di S.Donato M.;
L.133.098.000 entro 6 mesi da tale data;
L.133.098.000 entro 12 mesi da tale data;
L.133.098.000 entro 18 mesi da tale data.

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.

A garanzia del regolare pagamento delle somme rateizzate la Cooperativa è tenuta a prestare a favore del Comune di S.Donato M., al monento del rilascio della concessione edilizia, fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello delle somme rateizzate, valida per tutto il periodo della rateizzazione.

Qualora a scomputo totale o parziale delle quote di oneri di urbanizzazione dovuti, vengano realizzate da parte della Cooperativa opere con destinazione a servizi od uso diverso dalle opere di urbanizzazione stesse, da cedersi in tutto o in parte al Comune, su dette opere dovrà naturlmente essere corrisposto il contributo di cui all'art. 10 della L. 10/77 secondo le modalità di legge.



#### ART. 6

La Cooperativa nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di S.Donato M. si impegna:

- a) a ricevere la consegna dell'area concessa in diritto di superficie non appena gliene verrà data comunicazione dal C.I.M.E.P. e comunque non oltre 30 giorni da tale comunicazione;
- b) a realizzare sull'area concessa in diritto di superficie in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona consortile, del Progetto Esecutivo ex art. 4 N.T.A. del Piano di Zona medesimo nonchè del Regolamento Edilizio del Comune di S.Donato M. n.1 edificio di abitazione del volume di mc.14.000 avente le caratteristiche tipologiche e costruttive indicate nella planimetria e nella descrizione sintetica allegate al presente atto sotto le lettere.

Prima del rilascio della concessione edilizia il Comune ha facoltà di chiedere alla Cooperativa la presentazione di una descrizione analitica delle caratteristiche dell'edificio realizzando;

- c) ad iniziare la costruzione dell'edificio residenziale entrocil periodo di validità della concessione edificia iche sara rilasciata dal Comune di S.Donato M.;
- d) ad ultimare la costruzione dell'edificio residenziale entro 24 mesi dalla data dell'inizio lavori.

I lavori si intendono iniziati ed ultimati alla data dei relativi verbali da redigersi da parte della Cooperativa con l'intervento di un rappresentante del Comune di S.Donato M.; tali verbali dovranno essere inviati al Comune medesimo ed al C.I.M.E.P. a cura della Cooperativa stessa.

a

a

i

a

1

1

à

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati dal Comune di S.Donato M., a richiesta della Cooperativa per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Spetta al Comune di S.Donato M. di fare eseguire in qualsiasi momento ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la stessi alle previsioni progettuali rispondenza dei lavori originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente verificare la corrispondenza approvate dal Comune, nonchè di delle caratteristiche costruttive indicate nella descrizione sintetica allegata al presente atto sotto la lettera quella analitica che fosse stata richiesta dal Comune medesimo edilizia, con quelle del rilascio della concessione prima effettivamente realizzate.

Al termine dei lavori, dopo effettuate le verifiche di cui al presente articolo, il Comune di S.Donato M., sulla scorta dei sopralluoghi effettuati durante i corso dei lavori, provvederà a rilasciare 'attestato da cui risulti la rispondenza dell'edificio realizzato.con il progetto originario, o con le sue varianti debitamente approvate, nonchè con le caratteristiche costruttive pattuite.

La Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e de Comune di S.Donato M. ad assegnare ai propri soci, aventi requisiti di cui al successivo art.10, gli alloggi, la autorimesse ed i posti auto coperti realizzande/i sull'are concessa in diritto di superficie a prezzi non superiori a quelli indicati nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera .

I prezzi sopra indicati non comprendono i seguenti oneri:

- a) eventuali spese aggiuntive per palificazioni o fondazioni speciali;
- b) spese di frazionamento e accatastamento degli immobil ${f i}$  realizzandi;
- c) contributi di allacciamento agli Enti;
- d) spese notarili per l'assegnazione degli immobili realizzati.

Sin d'ora, fra le parti, si conviene che il costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti sopra allegato potrà essere aggiornato con le percentuali di incremento pari alle variazioni dell'indice generale ISTAT dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale per i mesi intercorrenti da Marzo 1992 a quello precedente l'inizio dei lavori, avendo come base iniziale l'indice del mese di Febbraio 1992.

I suddetti prezzi di assegnazione potranno, inoltre, essere aggiornati per effetto della revisione prezzi del costo di costruzione, come indicato al successivo art.8.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti costruibili, le loro caratteristiche tipologiche, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo dell'edificio e dei finanziamenti.

Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di S.Donato M., i quali si riservano di verificare il costo finale degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti a costruzione ultimata: a tal fine il concessionario si obbliga a presentare al Comune di S.Donato M. ed al C.I.M.E.P. il quadro economico finale prima della consegna degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti agli assegnatari.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa comporterà l'applicazione delle sanzioni di, cui al successivo art.11.

Qualsiasi modifica dei prezzi di assegnazione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal C.I.M.E.P.che dal Comune di S.Donato M..

Le autorimesse ed i posti auto coperti nel rapporto di una/uno per alloggio, costituiscono pertinenze degli alloggi cui sono riferite/i e non possono essere assegnate/i dalla Cooperativa separatamente dagli alloggi stessi.

Tale vincolo permane anche in caso di successive cessioni da parte dei singoli soci assegnatari.

Le autorimesse ed i posti auto coperti eccedenti quelle/i di pertinenza dei singoli alloggi costituiscono invece pertinenze dell'edificio in cui si trovano, nel senso che devono essere assegnate/i esclusivamente a soci assegnatari degli alloggi ivi realizzandi, ma possono, poi essere cedute/i separatamente dagli alloggi stessi cui sono riferiti.

In nessun caso possono però essere assegnate/i allo stesso nucleo familiare, al momento della prima assegnazione, nè, successivamente, possono essere acquisite/i dallo medesimo nucleo familiare più di n. 2 (due) autorimesse o posti auto coperti oltre a quella/o di pertinenza dell'alloggio di riferimento.

#### ART. A

Al fine della revisione del prezzo di assegnazione degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti sarà riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti di cui al precedente art.7, aumentato di quanto derivante dall'aggiornamento di cui all'articolo medesimo.

Tale quota revisionabile dei prezzi di assegnazione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dalla data di inizio alla fine dei lavori qualora gli stessi venissero ultimati entro il 18ºmese naturale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora i lavori venissero ultimati dopo il suddetto termine, la revisione prezzi sarà riconosciuta esclusivamente per il periodo intercorrente dall'inizio dei lavori al 18º mese naturale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per la determinazione dell'importo della revisione prezzi applicherà la seguente formula per ogni mese di revisione

$$Qfx = Qx (1 + Ix - Ii)$$

dove:

ne

ra

to

di

si.

ei

io

re di

he to un

to

al to

ti

ro

le

1a

al

re

di

er

no

ya .

七里

B

Qfx = valore finale al mese x della quota revisionata;

Qx = valore mensile della quota oggetto di revisione (quota complessiva divisa per i mesi intercorsi:

- a) fra la data di inizio e fine lavori, qualora gli stessi venissero ultimati entro il 18º mese naturale e consecutivo, al netto delle sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b) fra la data di inizio lavori ed il 18º mese naturale e consecutivo, qualora i lavori venissero ultimati oltre tale termine);
- Ix = Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x;
- Ii = Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese precedente a quello di inizio dei lavori.

alloggi, le autorimesse ed i posti auto coperti assegnatie/ dalla Cooperativa non possono essere alienate/i a nessun titolo nè su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di 5 anni 'dalla data di prima assegnazione.

Su richiesta motivata e comprovata degli assegnatari, il Comune potrà concedere deroghe a tali divieti; la stessa facoltà è

- G

Per gli alloggi e relative pertinenze finanziati in tutto o in parte con mutuo agevolato ex lege 67/88-biennio 88-89 - la deroga al divieto di inalienabilità o di costituzione di diritti reali di godimento prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla data di prima assegnazione potrà essere concessa dalla Regione, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi.

Trascorsi i 5 anni di cui al 1º comma, o il minor tempo nei casi deroga, la cessione degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti potrà avvenire esclusivamente a favore di. soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi edilizia economica e popolare.

I trasferimenti in proprietà degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti successivi al primo dovranno avvenire ad un

al prezzo di prima assegnazione sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici mensili ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati: tale nuovo prezzo sarà diminuito di una deprezzamento determinata dalla dell'edificio, secondo la seguente tabella: jjdaj0-ai5 anni 0%;

- da 5 a 10 anni fino al 5%;
- da 10 a 20 anni fino al 10%;
- da 20 a 30 anni fino al 20%;

- oltre 30 anni fino al 30%.

In casi di ulteriore trasferimento, la determinazione del prezzo di cessione avverrà in analogia al secondo. Gli assegnatari di alloggi, autorimesse e posti auto coperti realizzate/i dalla Cooperativa che ottengano la deroga al divieto inalienabilità prima del termine previsto sono tenuti a cedere gli stesse/i non ancora assegnatari di altri alloggi ed autorimesse o posti a soci della Cooperativa, purchè auto coperti ed in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

quanto riguarda le autorimesse o i posti auto coperti eccedenti quelle di pertinenza dei singoli alloggi, le stesse/i potranno essere cedute/i anche ad altri nuclei familiari, purchè proprietari di un alloggio nell'edificio realizzato Cooperativa, a condizione proprietari di più di n. 2 (due) autorimesse o posti auto coperti oltre alla autorimessa o posto auto coperto di pertinenza

La Cooperativa si impegna ad inserire in tutti assegnazione ai propri soci delle singole unità immobiliari, lorgona pertinenze e parti comuni, le clausole limitative dell'uso godimento previste al presente articolo.

Nel caso di trasferimenti successivi alla prima assegnazione, le stesse clausole dovranno essere inserite negli atti di trasferimento a cura dei soci assegnatari della Cooperativa o dei loro aventi causa.

La mancata osservanza delle sovraestese pattuizioni da parte della Cooperativa o dei suoi aventi causa comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.11.

#### ART. 10

Gli alloggi, le autorimesse ed i posti auto coperti che la Cooperativa realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie potranno essere assegnate/i in proprietà a soci aventi i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza o in alternativa svolgere abituale attività lavorativa nei Comuni aderenti al C.I.M.E.P.;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nu cleo familiare nei Comuni di cui al precedente punto b): a tal fine è da considerarsi idoneo l'alloggio che sia rispondente alle norme igienico-sanitarie e sia composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni), pari a quello den composto da quattro o più vani;
- d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o can patto di futura vendita di altro alloggio castilità di tatale carico o col concorso o contributo o con il sprantiamento agevolato in qualunque forma concessi della tato o di altro Ente Pubblico;
- e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a quello massimo determinabile ai sensi della legge 5 Agosto 1978 n.457 e successive modifiche ed integrazioni, aumentato del 20%, sia che concorrano redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.

Poss $\{no, altresi, essere$  assegnatari in proprietà di alloggi e relative pertinenze realizzandi dalla Cooperativa anche cittadini stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni, che dimostrino una attività lavorativa stabile. Anche per essi deve essere verificato il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b -c-d-e-.

Eí. vietata l'assegnazione in proprietà di più alloggi alla stessa persona o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente o a carico.



La Cooperativa si impegna a fornire al Comune di S.Donato M. ne momento in cui verranno da essa concretamente individuati soci che beneficeranno dell'assegnazione dei singoli alloggi autorimesse e posti auto coperti e comunque prima della consegna degli stessi/delle stesse, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti sopra elencati, sulla base dei quali il Comune medesimo provvederà ai relativi controlli.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al

Al fine di cui sopra si intende per assegnazione anche la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale vengono concretamente indicate/i ai singoli soci gli alloggi, le autorimesse ed i posti auto coperti non appena l'edificio realizzando sia esattamente individuato per effetto

Limitatamente agli alloggi finanziati, in tutto o in parte, con mutuo agevolato ex lege 67/88 - biennio 88-89, il requisito di cui al sovraesteso punto e) dovrà essere modificato come segue:

e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non supereriore a quello massimo determinabile ai sensi della legge 5 Agosto 1978 n.457 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 11

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, potranno applicarsi, in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni in relazione alla gravità dell'inadempimento valutato nel globale contesto contrattuale:

- la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:
- l'applicazione di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempienti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non pronuncia di decadenza della concessione. La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di S.Donato M. che introiterà le corrispondenti somme.

decadenza o l'applicazione della sanzione pecuniatia dichiarata, limitatamente all'inadempiente, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale di S.Donato M. dell'Assemblea del C.I.M.E.P. La dichiarazione di decadenza da trascriversi a spese del Comune

S.Donato M. e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Cooperativa o suoi aventi causa sia agli altri interessati, è prevista per i seguenti gravi inadempimenti:



- 1) qualora la Cooperativa non proceda all'inizio o alla ultimazione dei lavori di costruzione de edifici entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune di S.Donato M. avesse concesso alla medesima per l'inizio e il completamento delle opere in questione;
- 2) qualora la Cooperativa realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- 3) qualora si verifichino modifiche negli scopi istituzionali della Cooperativa e nei presupposti che sono stati tenuti presenti dal Comune di S.Donato M. al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Cooperativa per la realizzazione delle opere di urbanizza zione secondaria;
- qualora la Cooperativa ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;
- 5) qualora si verifichi lo scioglimento o il rallimento della Cooperativa prima dell'integrale realizzacione dell'iniziativa;
- 5) qualora la Cooperativa non provveda all'integrale pagamento del conquaglio provvisorio o definitivo di cu al precedente art.4;
- 7) qualora sia stata notificata al Comune di S. Donato n. a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'Istituto di Credito che avesse concesso alla Cooperativa mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza della Cooperativa medesima o dopo il frazionamento del mutuo dei suoi aventi causa nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

#### ART. 12

A garanzia del corretto ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, la Cooperativa è tenuta a prestare a favore del Comune di S.Donato M., al momento della sottoscrizione per atto pubblico del presente atto, idonea fidejussione bancaria o assicurativa di primaria Compagnia di Assicurazione dell'importo di L. 513.880.000; in luogo della fidejussione può essere costituito allo stesso scopo un deposito cauzionale di pari importo, fruttifero per il depositante.



La fidejussione dovrà essere stipulata con obbligo di automatre rinnovo fino a dichiarazione liberatoria da rilasciars espressamente dal Sindaco del Comune di S.Donato M. entro di giorni dalla verifica di integrale adempimento di tutte de obbligazioni assunte con la presente convenzione.

Su istanza di parte la cauzione potrà essere proporzionalmente ridotta in relazione ad eventuali adempimenti già effettuati conclusi dalla Cooperativa:

Fatte salve le sanzioni di cui al precedente art. 11, in caso di violazione degli obblighi assunti dalla Cooperativa concessionaria, il Comune di S.Donato M. potrà liberamente escutere la fidejussione, con esclusione della preventiva escussione, o disporre del deposito cauzionale senza formalità alcuna, previa diffida all'esatto adempimento, da notificarsi e trasmettersi per raccomandata con almeno un termine di 30 giorni per gli adempimenti.

Decorso tale termine, potrà effettuarsi la rivalsa diretta nei confronti dell'Ente bancario o assicurativo o l'introito del deposito cauzionale.

#### ART. 13

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale.

#### ART. 14

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Cooperativa la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

#### ART. 15

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per la Cooperativa mentre viene sottoscritta dal Comune di S.Donato M. e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.



## IL SEGMETARIC CENERALE F.10 F. GUARNIERI

### TIANO DI RIPARTIZIONE DEI CAPITALI INVESTITI

INPARESTORISTE

Comune	SAN DONATO MILANESE	Lotto	2 SD 15	At .
Operatore	COOP.EDIFICATRICE POASCO	Indirizzo	P.ZZA	DELLA CHIES
			FRA7	POASCO
•		•	SAN DON	VATO MILANES
Regime dell	'area e degli alloggi:			
	1) diritto di	superficie	e X	
<u>AREA</u>	2) proprietà			·
ALLOGGI	1) proprieta	indivisa		
	2) proprietà d	divisa	X	
•				

#### SOMMARIO

- A) Dati tecnici riassuntivi dell'intervento
- 8 1) Caratteristiche tipologiche dei fabbricati
- B 2) Caratteristiche tipologiche degli allogg:
- C) Piano Economico Preventivo
- D) Piano finanziario preventivo
- E) Piano di ammortamento preventivo
- F 1) Prezzo di assegnazione per ogni tipo di alloggio



il

nte ne, ici

iva

di di



# A) of DATI TECNICI RIASSUNTIVI DELL'INTERVENTO:

- superficie residenziale oggetto dell'intervento	mq.	6.350,00
- superficie coperta dal fabbricato	mq.	1.380,90
- superficie libera	mq.	4.969,10
- individuazione d'utenza	M⊂.	14.000
- volumetria oggetto di convenzione	m⊂.	14.000
- volumetria di progetto virtuale	M⊂ .	12.428
- superficie "utile abitabile" (D.M.9 Aprile 1990)	mq.	3.040,89
- superficie "commerciale" (superficie lorda alloggio + 50% logge e balconi)		3.855,00
<ul> <li>superfici "nette non residenziali" (D.M. 9 Aprile 199</li> <li>androni di ingresso o porticati liberi</li> <li>logge e balconi</li> <li>cantinole</li> <li>soffitte</li> <li>volumi tecnici</li> <li>centrali termiche</li> <li>altri locali a stretto servizio della residenza</li> </ul> Totale	mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq.	735,33 356,82 143,69  30,00  292,65 1.558,49
- superficie "parcheggi" (D.M. 9 Aprile 1990; = superficie da destinare ad autorimesse o posti macchin coperti di pertinenza dell organismo abitativo, compre siva degli spazi di manovra coperti)	.n-	1.600,38
- superficie "complessiva" (D.M. 9 Aprile 1990; = supe ficie utile + 60% superfici nette non residenziali e		
60% superficie parcheggi) m - appartamenti		4.936,2-2
- autorimesse	n° (	39
	⊓°	52 (5.00)

# B 1) - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI FABBRICATI:

Tipo fabbricato	IN LINEA	
numero piani abitabili	TRE	
numero alloggi per piano	TREDICI.	
numero alloggi totale	TRENTASEI	
superficie utile abitabile mq.	3.040,89	
superficie commerciale mq.	3.855,00	
volumetria mc. ========	12.428	
androni ingresso o porticati liberi mq.	735,33	=======================================
logge e balconi mq.	356,82	
cantinole mq.	143,69	
soffitte mq.		
volumi tecnici mq.	30,00	
centrali termiche mq.		
altri locali a stret- to servizio residenza mq.	292,65	
autorimesse posti ma <u>c</u> china coperti mq.	878,98	
NOTE Corsie di manovra coperta	721,40	=======================================





and the second of the companion of the c

									-	
	ଦ	H	ж.	'F]	EJ	D-L	C-M	B-N	A-0	Tipo di alloggio
	 TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	SEI.	SEI	SEI	SEI	numero alloggi totale
,	87,81	71,36	75,99	63,82	72,44	71,16	85,73	66,73	94,94	superficie utile abitabile
	112,00	89,50	95,50	78,00	90,00	91,00	105,00	88,00	126,00	superficie commerciale
	13,72	7,57	11,02	9,46	7,57	5,73	6,94	8,88	15,67	superficie logge e balconi
	4	w	ω	ω	u	ω	ω	ω	4	numero vani utili
	<b>U</b> i	4	51	6	4	5	5	5	6	numero vani accessori



## c) - PIANO ECONOMICO PREVENTIVO RIFERITO AL MESE DI: FEBBRAIO 92

	complessivo
1) - Costo di costruzione (Fondazioni - Elevazioni - Sistema- zioni esterne - Allacciamenti)	5.650.000.000
2) - Acquisizione area	409.710.000
3) - Oneri di urbanizzazione: L primaria L secondaria	332.580.207 199.810.070
4) - Oneri complementari (Spese tecniche e generali - Prospe zioni geognostiche - Oneri Tinanzia ri - Tasse - etc.)	680.000.000
5) Imprevisti	69.024.723
TOTALE L.	7.341.125.000

íale somma deve intendersi così ripartita:

L. 6.457.125.000 per alloggi;

L. 884.000.000 per box.

Ne consegue che il prezzo di assegnazione degli alloggi è di L. 1.675.000 al mq. "commerciale" e quello dei boxes è di L. 17.000.000 cadauno.



## D) - PIAMO FINANZIARIO PREVENTIVO:

TIPO DEL FINANZIAMENTO	COMPLESSIVO
Finanziamento di base:	
Mutuo fondiario ordinari	2.528.562.500
Mutuo agevolato L.67/88 ;	700.000.000
Anticipo soci:	4.112.562.500

## (E) - PIANO DI AMMORTAMENTO PREVENTIVO:

TIPO DEL FINANZIAMENTO	amm.to capita- le + interessi per 15 anni %	quota di ammortamento per ogni milione di lire
Finanziamento di base:	,	
Mutuo fondiario ordinari	0 16,80	168.000
Mutuo agevolato L.67/88 BIENNIO 88/89	VEDI L	EGGE 67/88-biennio 88/89
Anticipo soci:		



1) - PREZZO DI ASSEGNAZIONE PER TIPO DI ALLOGGIO:

Tipo di al-	mq. utili di	mq.commer- ciali di	costo al mq.commer-	costo alloggio L.	quota anticipo soci	quota mutuo	quota annua amm.to per milione	quota annua ammortamen to
٠	alloggio	alloggio	Claie L.				1000 F H 4004	67/88 biennio88/89
	94.94	126,00	1.675.000	211.050.000	105.525.000	a) 22.880.000 b) 82.645.000	VED1 LEGGE 168.000	13.884.360
) Z	66.73	88,00	1.675.000	147.400.000	73.700.000	a) 15.980.0 b) 57.720.0	15.980.000 VEDI LEGGE 6 57.720.000 168.000	67/88 biennio 88/89 9.696.960
Z Z	85.73	105,00	1.675.000	175.875.000	87.937.500	a) 19.060.000 b) 68.877.500	VEDI LEGGE 168.000	67/88 biennio 88/89 11.571.420
<b>:</b>   		0	1,675.000	152.425.000	76.212.500	a) b)	16.520.000 VEDI LEGGE 659.692.500 168.000	67/88 biennio 88/89 10.028.340
D-L	71,16			150.750.000	75.375.000	a)	16.340.000 VEDI LEGGE	67/88 biennio 88/89 9.917.880
댐	72,44	00,06	000.0/0.1			a (	GGE	67/88 biennio 88/89
ĹŦ	63,82	78,00	1.675.000	130.650.000	65.325.000	(q	000 168.000	8.595.720
ш	75,99	95,50	1.675.000	159.962.500	79.981.250	a) b)	17.340.000 VEDI LEGGE 62.641.250 168.000	67/88 biennio 88/89 10.523.730
ONUNE				ale control of the co				
09		e en						

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			
	7X5770	1777		
	7	J -		
			וו ט	
		1		
			U	
			7	

The state of the s	and the second s						×00°	
		<u> </u>	·					MUNE
						e e		
			17.000.000	17.000.000	A CORPO			вох
12.337.416	168.000	5) 73.437.000	93.800.000	187.600.000	1.675.000	112,00	87,81	
9.862.650 57/88 biennio88/8	VEDI LEGGE VEDI LEGGE	a) 16.250.000 b) 58.706.250	74.956.250	149.912.500	1.675.000	89,50	71,36	
10 Lashiennio 88/8	milione		soci	alloggio L.	1 =	ciali di alloggio	mq. utili di alloggio	po al- jgio
ammortamen-	quota annua amm.to per	quota	tont	costo	costo al			

Pubblicata all'Albo Pretorio dal al

	DECT	MALE	DI	CONTROLLO	<b>)</b>	
CONTINTO	REGA-	4-1		al	progr.	п.
UTCTO - SC	eduta	aer			F J-	

Il Segretario

Il Presidente

f.to\_\_\_\_


f.to\_

# COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Provincia di Milano A' sensi della lag. 22,-1988 n. 15 0101 (400

che la presente copie avo dorme all'originale depositato agli atti di quest' Hirigia: 1993 S. Deneto Mil.se II,

FUMZIONARIO IN GIRI CATO IL




COOPERATIVA "EDIFICATRICE POASCO" S.R.L.
SAN DONATO MILANESE

LOTTO 2 SD / 15 LOCALITA' POASCO

EDIFICIO RESIDENZIALE

C.C.L.

Via Della Signora, 3 = MILANO =



Progetto: Studio d'Architettura Carozzi Giavenni Piazza Duomo, 16 MILANO

### DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

STRUTTURA PORTANTE (Costruzione tradizionale)

Travi e pilastri in cemento armato, fondazioni su plinti e travi rovesce in c.a., solai in laterizio e c.a.

### TETTI DI COPERTURA:

### TAMPONAMENTI ESTERNI:

Tavolato di mattoni Poroton da cm.25, camera d'aria con isolamento e mattoni faccia a vista.

Coibentazione a sensi Legge 373.

### TAVOLATI INTERNI:

Mattoni forati da cm.8-12 quelli di divisione fra gli alloggi, ----- in mattoni pieni cm.6 e forato cm. 8 con interposto materiale fono assorbente;

### FACCIATE:

Le pareti esterne saranno rifinite con due mani di rivestimento ai silicati negli sfondati dei balconi e i timpani, il resto delle facciate in mattoni faccia a vista.



### SCALE ED ATRIO INGRESSO

Le scale saranno in cemento armato rivestite con lastre di serizzo levigato e lucidato negli atri; ripiani e scale pavimentati con lastre della stessa pietra.

Pareti vano scala rivestite con materiale ai silicati.

Serramenti ingresso scale (piano terra) in lega leggera elettrocolorata dotati di serratura di sicurezza e pompa di chiusura a pavimento e vetri antisfondamento.

### SERRAMENTI ESTERNI

Le finestre e porte finestre saranno in Pino di Svezia mondenzato noce/ a battente di una opiù ante predisposte per l'applicazione di doppio vetro termoisolante tipo (4-6-3+3) e (4-9-4).

Munite di persiane avvolgibili a libro in Pino di Svezia e zanzariere INTONACI INTERNI

Locali rasati a gesso con materiale tipo "Pronto" per le superfici orizzontali e verticali; cucine e bagni sopra il rivestimento, intonacati al civile.

### PORTE INTERNE

Porta ingresso di tipo blindato.

### PAVIMENTI

Sottofondo con materiale fono-assorbente.

Locali soggiorno, ++--- ingressi, disimpegni in piastrelle di ceramica "Monocottura", 30x30; locali cucina e bagni ceramica "Monocottura" 20x20; camere da letto in listoni di rovere incollato I° scelta



Pavimenti dei balconi in materiale antigelivo 10x20.

### RIVESTIMENTI INTERNI

Piastrelle di ceramica colorata 20x20

- Cucine :Tutte le pareti per un'altezza di mt. 2,20
- Bagni: Tutte le pareti per un'altezza di mt. 2,20 Le pareti degli altri locali, munite di zoccolini in legno.

### IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Tipo autonomo, monotubo con radiatori in ghisa; caldaietta pensile posta sul balcone, funzionante a gas, produzione di acqua calda per uso domestico e di riscaldamento.

### IMPIANTO A GAS

Rete di alimentazione proveniente dal contatore, posto all'esterno, con collegamento della caldaietta e della cucina a gas mediante tubo in rame o acciaio zincato.

### IMPIANTO IDRAULICO

Negli alloggi doppia rete distributiva per acqua calda e fredda agli apparecchi di utilizzo che saranno di primaria marca. (vasca in metacrilato e sanitari in vetro china).



Tutti gli apparecchi saranno completi di rubinetteria.

### IMPIANTO ELETTRICO

### Negli appartamenti:

quadro munito di due elettrovalvole a protezione rispettivamente del circuito da 10 A e di quello da 15 A.

In tempi opportuni verrà consegnata, ad ogni socio, la piantina dell'alloggio prenotato con l'indicazione della posizione dei punti luce e delle prese così come da capitolato.

- Cantina e box N° 1 punto luce interrotto + N°1 presa, con alimentazione diretta dal singolo contatore dell'utente.

### IMPIANTO TELEFONICO

Rete di tubi conduttori telefonici con due punti di utilizzo; uno nel soggiorno e uno in una camera.

### IMPIANTO CITOFONO

Sarà un impianto di portiere elettrico, con la possibilità di aprire le due porte (cancello esterno e porta ingresso scala) con pulsanti separati.

### IMPIANTO ANTENNA TV CENTRALIZZATA

l'impianto consentirà la ricezione a colori dei programmi nazionali e quelli delle emittenti locali (banda larga), con due punti di utilizzo nell'alloggio.





### IMPIANTO ASCENSORE

Di categoria A adibito al trasporto di persone, portata 6 persone, apertura porte automatica:

### OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

Sistemazione a verde con riporti di terra di coltura; rete idrica per l'irrigazione.

### ILLUMINAZIONE ESTERNA

Sarà comandata a un interruttore automatico crepuscolare.



### CD/MA/cc

Il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### - premesso:

che la Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. è beneficiaria di un mutuo agevolato ex L. 67/88 biennio 88/89 dell'importo di L. 700.000.000;

che il C.I.M.E.P. con deliberazione in data 13.11.1991 n.1474 (C.R.C. in data 9.12.91 n.131751) ha individuato, su conforme parere del Comune di S.Donato M., la Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, di aree residenziali a parte del lotto 2 SD 15 per la realizzazione di un edificio di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc.14.000;

che il Consorzio, per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, ha in corso di acquisizione, mediante esproprio, aree a parte del lotto 2 SD 15, in essa compresa quella da mettere a disposizione della Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l.;

che l'area riservata alla Cooperativa medesima per la realizzazione sulla stessa di un edificio di edilizia economica e popolare è quella indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" avente una superficie di mq.6.350 circa;

#### - considerato:

che tra il C.I.M.E.P., il Comune di S.Donato M. e la Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l., sono stati anche raggiunti gli accordi previsti dall'art. 35 della legge 865/71 che sono stati riportati nello schema di convenzione e nel piano finanziario allegati alla presente deliberazione sotto le lettere "B" e "C" dai quali emerge che la Cooperativa Edificatrice Poasco s.r.l. opererà in diritto di superficie del suolo e in proprietà degli alloggi le cui caratteristiche costruttive e tipologiche sono indicate nella planimetria e nella descrizione pure allegate alla presente deliberazione sotto le lettere "D" ed "E";

- che tale convenzione verrà stipulata per atto pubblico non appena la presente deliberazione avrà conseguito le approvazioni per legge previste.
- visto il Vigente Statuto Consortile;
- vista la legge 8.6.1990 n. 142;
- visto il vigente documento di applicazione dell'art. 35 della legge 865/71;




### COMUNE DI SAM DOMATO MILANESE Part of the the violation

At sensitive and the State 15

che la presenta la, la la la mose dilloriginale 

IL FUNZIONARIO INCARICATO



# COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Provincia di Mijano A' sensi della legga della 9908 n. 15. DICHIAND

che la presente copia à contorme all'originale 

IL FUHZIONARIO INCARICATO




<sub>IL PRESIDÉNTE</sub>	ONATO TAIL	IL SEGRETARIO COMUNALE SUP
	27 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(1)
conforme al <del>l'origi</del> nale, in carta	libera per uso ammi	inistrativo.
nza Municipale, addi Visto: IL SINDACO		IL SEGRETARIO COMUNALE
r la registrazione dell'impegno	di spesa al N	
ta la copertura finanziaria ai se	ensi dell'art. 55, 5° co	omma, Legge 142/90.  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ottoscritto Segretario comunale	e, visti gli atti d'uffic	cio.
	attesta	
la presente deliberazione: ta affissa a questo Albo Pretorio prescritto dall'art. 47, comma	per 15 giorni consecu 1. Legge n. 142/90;	ntivi a partire dal 3 AGO, 1993
ta comunicata ai signori capigr prescritto dall'art. 45, comma		
ta trasmessa al Co.Re.Co. per su iniziativa del Consiglio o del a richiesta dei Signori Consiglie	lla Giunta Comunale eri:	(art. 45, comma 1);  llegittimità denunciate (art. 45, comma 2);
	- □ perchè ritenuta vi	iziata di incompetenza o assunta in contratto ntali del Consiglio (art. 45, comma 4):
la presente deliberazione è diver si 10 giorni dalla data di inizio essendo pervenute richieste di	o della pubblicazione	
si 20 giorni dalla ricezione del esti (art. 46, comma 4) senza ch	ll'atto (art. 46, comm e il Co.Re.Co. abbia c	a l), dei chiarimenti o degli atti integrativi omunicato il provvedimento di annullamento:
		vizi di legittimità (art. 46, comma 5).
5 € SET. 1993	TO TAKE TO A	IL SEGRETARIO COMUNALE


il de mileno

e copie scrivere «Firmato». ellare se trattasi di deliberazione «Originale»,

# Allegato c) al m. 88608/19701 di refertorio

### VERBALE DI CONSIGLIO





l'assegnazione di un'area in diritto di superficie nell'ambito del piano di Edilizia Economica Popolare ex legge 167 e che per il perfezionamento di tale assegnazione occorre venga firmata una convenzione fra il Comune di S.Donato Milanese, la Cooperativa ed il C.I.M.E.P. giusto l'art. 35 della Legge 865

del 22.10.1971. Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, presa visione della bozza di convenzione, all'unanimità dei Sindaci, delibera 1) di autorizzare il Presidente Sig. Romagnoli Roberto ed il Vicepresidente Sig. Tontini Claudio con poteri di firma disgiunta l'uno dall'altro ad intervenire alla firma della Convenzione ai sensi dell'art. 35 della Legge 865 del 22.10.1971 fra il Comune S.Donato Milanese Cooperativa ed il C.I.M.E.P. per la concessione del diritto di superficie di un'area inclusa nel vigente piano di zona per l'Edilizia Economico Popolare in territorio del Comune di S.Donato Milanese, Lotto 2 SD/15. 2) di conferire alle persone autorizzate tutti i poteri in ordine all'intervento di cui al punto 1) compresa quella di delegare o nominare procuratori demandando in tutto o in parte i poteri qui conferiti e specificatamente quelli di: convenire il corrispettivo nei termini e negli ammontari che saranno stabiliti; descrivere il territorio con più precisi dati catastali e coerenze; di dare atto di eventuali servitù attive e passive e costituirle se del


procedere a ratifiche, rinunciare a

ipoteche legali; stabilire la data di immissione nel

possesso, accettare patti, condizioni, termini e modalità e

decadenze che saranno stabilite nell'atto, esonerando il

diritti



Allegato D) al m. 88608/1970 1 di refertorio

# COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

Allegato E) al n. 88608/19701 de refertorio

di protocollo

-URBANIST-ICA-----Tecnico/GB/av

da note N.25493 del 23.8.1993

OGGETTO:

Spettabile COOP. EDIFICATRICE POASCO c/o Sig. ROMAGNOLI Roberto ·Via Monte Palombino, 6 20138 MILANO

Dichiarazione di destinazione urbanistica.

Vista la richiesta pervenuta al protocollo di questo Comune in data 23.08.1993 n. 25493, tendente ad ottenere una dichiarazione di destinazione urbanistica del terreno ubicato in questo Comune ed identificato al N.C.T. al fg. 25 mapp. 71;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

### SI DICHIARA

che il terreno più sopra indicato, ubicato in questo Comune e facente parte del Piano di Zona Consortile di cui alla legge 18.4.1962 n. 167 approvato con delibera regionale n. 7889 del 16.4.1991 è ricompreso nel lotto 2 SD/15 del Piano di Zona medesimo di questo Comune con destinazione residenziale per una superficie di mq. 5.318 circa.




Responsabile del provvedimento Geom......P.ianta....... Tel. int. 375

Pratica trattata da ......Geom. Bertolotti ...... Tel. int. 370

Allegato 6) al m. 88608/19701 di rejentorio.

COOPERATIVA "EDIFICATRICE POASCO" S.R.L. SAN DONATO MILANESE



### DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

STRUTTURA PORTANTE (Costruzione tradizionale)

Travi e pilastri in cemento armato, fondazioni su plinti e travi rovesce in c.a., solai in laterizio e c.a.

### TETTI DI COPERTURA:

### TAMPONAMENTI ESTERNI:

Tavolato di mattoni Poroton da cm.25, camera d'aria con isolamento e mattoni faccia a vista.

Coibentazione a sensi Legge 373.

### TAVOLATI INTERNI:

Mattoni forati da cm.8-12 quelli di divisione fra gli alloggi, ----- in mattoni pieni cm.6 e forato cm. 8 con interposto materiale fono assorbente;

### FACCIATE:

Le pareti esterne saranno rifinite con due mani di rivestimento ai silicati negli sfondati dei balconi e i timpani, il resto delle facciate in mattoni faccia a vista.

### SCALE ED ATRIO INGRESSO

Le scale saranno in cemento armato rivestite con lastre di serizzo levigato e lucidato hegli atri; ripiani e scale pavimentati con lastre della stessa pietra.

Pareti vano scala rivestite con materiale ai silicati.

Serramenti ingresso scale (piano terra) in lega leggera elettrocolorata dotati di serratura di sicurezza e pompa di chiusura a pavimento e vetri antisfondamento.

### SERRAMENTI ESTERNI

Le finestre e porte finestre saranno in Pino di Svezia mordenzato noce/ a battente di una opiù ante predisposte per l'applicazione di doppio vetro termoisolante tipo (4-6-3+3) e (4-9-4).

Munite di persiane avvolgibili a libro in Pino di Svezia e zanzariere

### INTONACI INTERNI

Locali rasati a gesso con materiale tipo "Pronto" le superfici orizzontali e verticali; cucine e sopra il rivestimento, intonacati al civile.

### PORTE INTERNE

Porta ingresso di tipo blindato.

#### PAVIMENTI

Sottofondo con materiale fono-assorbente.

Locali soggiorno, ++--- ingressi, disimpegni in piastrelle di ceramica "Monocottura", 30x30 ; locali cucina e bagni ceramica "Monocottura" 20x20; camere da letto in listoni di

rovere incollato I° scelta

Pavimenti dei balconi in materiale antigelivo 10x20.

### RIVESTIMENTI INTERNI

Piastrelle di ceramica colorata 20x20

- Cucine :Tutte le pareti per un'altezza di mt. 2,20
- Bagni: Tutte le pareti per un'altezza di mt. 2,20

Le pareti degli altri locali, munite di zoccolini in legno.

### IMPIANTO DI RISCALDAMENTO


Tipo autonomo, monotubo con radiatori in ghisa; caldaietta pensile posta sul balcone, funzionante a gas, produzione di acqua calda per uso domestico e di riscaldamento.

### IMPIANTO A GAS

Rete di alimentazione proveniente dal contatore, posto all'esterno, con collegamento della caldaietta e della cucina a gas mediante tubo in rame o acciaio zincato.

### IMPIANTO IDRAULICO

Negli alloggi doppia rete distributiva per acqua calda e fredda agli apparecchi di utilizzo che saranno di primaria marca. (vasca in metacrilato e sanitari in vetro china).



Tutti gli apparecchi saranno completi di rubinetteria.

### IMPIANTO ELETTRICO

### Negli appartamenti:

quadro munito di due elettrovalvole a protezione rispettivamente del circuito da 10 A e di quello da 15 A.

In tempi opportuni verrà consegnata, ad ogni socio, la piantina dell'alloggio prenotato con l'indicazione della posizione dei punti luce e delle prese così come da capitolato.

- Cantina e box N° 1 punto luce interrotto + N°1 presa, con alimentazione diretta dal singolo contatore dell'utente.

### IMPIANTO TELEFONICO

Rete di tubi conduttori telefonici con due punti di utilizzo; uno nel soggiorno e uno in una camera.

### IMPIANTO CITOFONO

Sarà un impianto di portiere elettrico, con la possibilità di aprire le due porte (cancello esterno e porta ingresso scala) con pulsanti separati.

### IMPIANTO ANTENNA TV CENTRALIZZATA

l'impianto consentirà la ricezione a colori dei programmi nazionali e quelli delle emittenti locali (banda larga), con due punti di utilizzo nell'alloggio.

# Allegato 4) 2m. 88608/19701 di refertario

### PIANO DI RIPARTIZIONE DEI CAPITALI INVESTIFI

Comune	SAN DONATO MILANESE	Lotto	2 SD 15
Operatore _	COOP.EDIFICATRICE POASCO	Indirizz	o P.ZZA DELLA CHIESA
			FRAZ POASCO
			SAN DONATO MILANESE
Regime deli	'area e degli alloggi:		
AREA	1) diritto di	superfic	i e X
HACH	2) proprieta.		
	l) proprieta	ındivisa	
<u>ALLOGGI</u>	2) proprieta	divisa	X

#### SOMMARIO

- (4) Dati tecnici riassuntivi dell'intervento
- B 1) Caratteristiche tipologiche dei fabbricati
- B 2) Caratteristiche tipologiche degli alloggi
- C) Piano Economico Preventivo
- D) Piano finanziario preventivo
- E) Piano di ammortamento preventivo
- F 1) Prezzo di assegnazione per ogni tipo di alloggio

Malli Ros &

# A) - DATI TECNICI RIASSUNTIVI DELL'INTERVENTO:

ra st			
- superficie residenzial	e oggetto dell'intervento	mq.	- 6.350,00
superficie coperta dal	fabbricato		1.380,90
superficie libera	·		•
individuazione d'utenza	•	mq.	4.969,10
		mc.	14.000
volumetria oggetto di c	Convenzione	m⊂.	14.000
volumetria di progetto	virtuale	Μς.	12.428
superficie "utile abita	bile" (D.M.9 Aprile 1990)	mq.	3.040,89
	" (superficie lorda allogg + 50% logge e balconi)	ma.	3.855,00
<ul> <li>logge e balconi</li> <li>cantinole</li> <li>soffitte</li> <li>volumi tecnici</li> <li>centrali termiche</li> <li>altri locali a stretto</li> </ul>	sidenziali"(D.M. 9 Aprile porticati liberi  servizio della residenza Totale  (D.M. 9 Aprile 1990; = superficie da destinare a autorimesse o posti macch coperti di pertinenza de organismo abitativo, compisiva degli spazi di manovicoperti)	mq. mq. mq. mq. mq. mq. d. llo	735,33 356,82 143,69  30,00  292,65 1.558,49
uperficie "complessiva"	(D.M. 9 Aprile 1990; = supficie utile + 60% superfic	oer- -;	
	nette non residenziali e 60% superficie parcheggi)		.936,212
partamenti		n° 3	•
torimesse	0	n° (5	2\

Cop- 19 D

MAL 52

# B 1) - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI FABBRICATI:

Tipo fabbricato	IN LINEA
numero piani abitabili	· TRE
numero alloggi per piano	TREDICI
numero alloggi totale	TRENTASEI
superficie utile abitabile mq.	3.040,89
superficie commerciale mg.	3.855,00
volumetria mc. =========	12.428
androni ingresso o porticati liberi mq.	735,33
logge e balconi mq.	356,82
cantinole mq.	143,69
soffitte	
volumi tecnici mq.	30,00
centrali termiche mq.	
altrı locali a stret- to servizio residenza nq.	292,65
autorimesse, posti ma <u>c</u> Thina coperti mq.	878,98
OTE  Corsie di manovra  coperta	721,40

Of B

Me Constitution of the con

32) - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI ALLOGGI:

	or i	
numero	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
numero	, vani utili 3 3 3 3	
superficio logge e		
Superficie commerciale	126,00 88,00 105,00 91,00 90,00 78,00 95,50 89,50	
superficie utile abitabile		
numero alloggi totale	SEI SEI SEI TRE TRE TRE	
Tipo di alloggio	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	,
4		,

### C) - PIANO ECONOMICO PREVENTIVO RIFERITO AL MESE DI: FEBBRAIO 92

		complessivo
1) - Costo di costruzione (Fondazioni - Elevazioni - Sistema- zioni esterne - Allacciamenti)	L.	5.650.000.000
. 2) - Acquisizione area	Ĺ.	409.710.000
<ul> <li>3) - Oneri di urbanizzazione: <ul> <li>primaria</li> <li>secondaria</li> </ul> </li> <li>4) - Oneri complementari <ul> <li>(Spese tecniche e generali - Prospezioni geognostiche - Oneri Finanziari - Tasse - etc.)</li> </ul> </li> </ul>	L. L.	332.580.207 199.810.070 680.000.000
5) Imprevisti	L.	69.024.723
TOTALE	L. [	7.341.125.000

Tale somma deve intendersi così ripartita:

L. 6.457.125.000 per alloggi;

L. 884.000.000 per box.

Ne consegue che il prezzo di assegnazione

degli alloggi è di L. 1.675.000 al mq. "commerciale"

e quello dei boxes è di L. 17.000.000 cadauno.

# D) - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO:

TIPO DEL PINANZIAMENTO	COMPLESSIVO
Finanziamento di base:	•
Mutuo fondiario ordinario	<sup>2</sup> .528.562.500
Mutuo agevolato L.67/88  BIENNIO 88/89	700.000.000
Anticipo soci:	
	4.112.562.500

# E) - PIANO DI AMMORTAMENTO PREVENTIVO:

1 40:	
amm.to capita- le + interessi	quota di ammortamento per ogni milione
per 15 anni %	di lire
0 16,80	168.000
VEDI L	EGGE <u>67/88-biennio</u> 88/89
	per 15 anni %

F 1) - PREZZO DI ASSEGNAZIONE PER TIPO DI ALLOGGIO:

	Tipo di al-		Ξ	- costo al	Costo				in the second
		alloggio	clali di alloggio	mq.commer- ciale L.	- alloggio	quota anticipo soci	quota mutuo	quota annua amm.to per	quota annua ammortamen-
	A-0	94 94	, ,					milione	to
		10.	126,00	1.675.000	211.050.000	105.525.000 a)	) 22.880.000 VEDI LE ) 82.645.000 168 000	GGE	67/88 biennio88/8
	B-N	66,73	88,00	1.675.000	147.400.000	73.700.000 a)		/EDI LEGGE	13.884.360 67/88 hiennig on
	C-M	85,73	105,00	1,675,000			57.720.000	0 168.000	9.696.960
					1/3.8/5.000	87.937.500 <sup>d</sup> (	68.877.50c	d) 19.060.000 VEDI LEGGE 67/88 b) 68.877.500 168.000	7/88 biennio 88/8
<del></del>	1	/1,16	91,00	1.675.000	152.425.000	$76.212.500 \begin{vmatrix} a \\ b \end{vmatrix}$	16.520.000	VEDI LEGGE 67/88 biennio 88/8	/88 biennio 88/
田.		72,44	00 06	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				000.	10.028.340
				1.675.000	150.750.000	$75.375.000 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$		VEDI LEGGE	67/88 biennio 88/8
[z.		63,82	78,00	1.675.000	130.650.000	65.325 000 a)		2	9.917.880
		75 00	i e					ا ا	67/88 biennio 88/89 8.595.720
	4	66.67	95,50	1.675.000	159.962.500	$79.981.250 \begin{vmatrix} a \\ b \end{vmatrix}$	17.340.000 VEDI LEGGE	GGE	67/88 hiennin oo / 20
/	0		<i>(</i> -				04.041.270 168.000		10.523.730
20						· .			
	$\supset$								
	-1	The state of the s							
7	X	Art	λ	100					
_5	$\times$		/	110110	`\				
	X	· •	/	11800					

- "WYCUNAZIONE PER TIPO DI ALLOGGIO:

	вох	G	I	Tipo di al- loggio
		87,81	71,36	mq. utili di alloggio
		112,00	89,50	mq.commer- ciali di alloggio
	A CORPO	1.675.000	1.675.000	costo al mq.commer- ciale L.
	17.000.000	187.600.000	149.912.500	costo alloggio L.
	17.000.000	93.800.000	74.956.250	quota anticipo soci
Jan Jan		a) 20.363.00d b) 73.437.00d	9) 16.250.000 7) 58.706.250	guota mutuo
		VEDI LEGGE 168.000	VEDI LEGGE	quota annua amm.to per milione
	. •	67/88 biennio88/ 12.337.416	67/88biennio 88/ 9.862.650	quota annua ammortamen- to

Tipo

Copia conforme all'originale

fer uso consentito

Milano, 5 germania 1990

